CAMERA DEI DEPUTATI N. 2345-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORI: **VICENTINI**, *per la maggioranza;*
ROSINI, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 giugno 1956 (*Stampato n. 52*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MALVESTITI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SALOMONE)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(BRESCIANI TURRONI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MATTARELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 giugno 1956

—

Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali

Presentata alla Presidenza il 3 luglio 1957

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame si inquadra in tutta quella complessa attività che il Governo ha dovuto svolgere per fronteggiare le necessità che di volta in volta si sono presentate inderogabili per assicurare al Paese gli approvvigionamenti indispensabili. Esso consta, di due parti. La prima, riguarda l'autorizzazione per l'acquisto all'estero di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali ritenuti indispensabili per assicurare l'approvvigionamento del Paese, nonché a provvedere a tutte le operazioni di conservazione e di distribuzione delle merci anzidette; la seconda riguarda invece la sistemazione di tutte le operazioni che di fatto sono state effettuate per conto dello Stato da parte di determinati Enti all'uopo incaricati. Esaminiamo i due aspetti del disegno di legge.

PARTE PRIMA.

ACQUISTI ALL'ESTERO PER CONTO DELLO STATO DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI ED ALTRI PRODOTTI ESSENZIALI.

L'esperienza di questi anni ci ha dimostrato come l'intervento dello Stato si sia reso necessario per assicurare determinati approvvigionamenti di materie prime e per garantire un equilibrio di prezzi a vantaggio di particolare settori della nostra economia, e tra questi, principalmente, quello importantissimo dell'agricoltura. Per raggiungere questi scopi è prevista l'istituzione di un Comitato interministeriale avente il compito di autorizzare i singoli contratti di acquisto. Detto Comitato, presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, è composto da rappresentanti del Ministero del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, della marina mercantile, dell'Alto commissario dell'alimentazione, del Comitato interministeriale per la ricostruzione e del Comitato interministeriale dei prezzi. Gli acquisti, la gestione e la vendita delle merci sono affidati ad Enti pubblici e privati. L'ente o gli Enti gestori devono provvedere al finanziamento degli acquisti delle importazioni e a tutte le spese accessorie. La gestione è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Amministrazione interessata e del Ministero del tesoro, alla copertura degli eventuali che potranno derivare allo Stato, si provvederà con regolari stanziamenti di bilancio da autorizzarsi con apposita legge.

Come si vede, questa parte del disegno di legge si propone di dare stabile forma ad una prassi imposta dalle necessità che l'esperienza di questi anni ci ha insegnato essere utile ai fini generali del nostro equilibrio economico È superfluo ricordare quali siano state le ragioni di garanzia per lo sviluppo della nostra attività industriale, di politica commerciale, di protezione della nostra agricoltura, che hanno determinato la necessità che gli acquisti all'estero venissero effettuati esclusivamente per conto dello Stato. Anche paesi come la Svezia, la Norvegia, la Grecia, la Francia, la Turchia, i Paesi Bassi, nei quali il problema del grano non ha l'importanza che ha per noi, il monopolio di Stato è attuato nella forma più rigida. Germania, Danimarca, Austria e Portogallo attuano identica disciplina attraverso Enti controllati dall'Amministrazione pubblica

Perciò nessuna obiezione può essere sollevata a questa prima parte del disegno di legge.

Vediamo ora la seconda.

PARTE SECONDA.

GESTIONI DELLE MERCI IMPORTATE PER INCARICO DEL GOVERNO.

La seconda parte del disegno di legge si propone di dare veste giuridica a situazioni di fatto che, come ho detto, si sono rese indispensabili per il raggiungimento di quei fini a cui ho già accennato.

La Federazione italiana dei consorzi agrari per i cereali e gli alimentari vari; il Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi; l'Ente approvvigionamento carboni per i carboni, l'Istituto nazionale per il commercio

estero per le merci interessanti l'agricoltura; la Società produttori zucchero per lo zucchero; l'E. N. D. I. M E. A. per i medicinali e materiali sanitari; l'A. R. A. R., gestione speciale E. R. P. per le materie prime e prodotti varî; l'I.C.A.S.T.A. per la carne congelata e il burro; e l'Azienda delle ferrovie dello Stato per i carboni sono tutti Enti per i quali sono state approvate le singole gestioni delle merci da essi importate per conto dello Stato.

I risultati delle singole gestioni sono riportati nelle seguenti tabelle:

AIUTI « INTERIM-AID » – GESTIONI STATALI.
(*Situazione al 31 dicembre 1955*).

ENTE GESTORE	PRODOTTI IMPORTATI	Versamenti al fondo lire in corrispondenza del controvalore in dollari	Ricavi al netto delle spese	Differenza tra ricavi e costi
		(valori in milioni di lire)		
Federconsorzi	Cereali, alimentari, sementi	55.267	21.983	— 33.374
Federconsorzi	Pasta ed orzo	5.903	5.869	— 34
Società prodotti zucchero	Zucchero greggio	3.493	5.194	+ 1.701
E. A. C.	Carbone	23.434	17.433	— 6.001
Comitato italiano petroli	Petroli	8.580	8.531	— 49
A. C. I. S	Medicinali	1.315	1.468	+ 153
I. C. E.	Agricoli	3.201	3.285	+ 84
	Totali	101.193	63.673	— 37.520

Le differenze che si notano nelle gestioni dei cereali e dei carboni sono dovute: al prezzo politico del pane e della pasta per i cereali ed alla politica di prezzi attuata per il carbone.

Come si ricorda, il programma « Interim-Aid » deriva dall'Accordo stipulato fra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America ai termini del quale le merci sono state fornite gratuitamente ma il Governo italiano era tenuto alla costituzione del « Fondo lire » da utilizzarsi per l'attuazione dei programmi inerenti alla ricostruzione del Paese e per un controvalore pari al costo in dollari delle merci stesse.

LIMITI E. R. P. – M. S. A. – GESTIONI STATALI.
(*Situazione al 31 dicembre 1955*).

ENTE GESTORE	PRODOTTI IMPORTATI	Versamenti al fondo lire in corrispondenza del controvalore in dollari	Ricavi al netto delle spese	Differenza tra ricavi e costi
		(valori in milioni di lire)		
Federconsorzi	Cereali	123.300	125.918	+ 2.618
E. C. A.	Carbone (*a*)	64 296	54.448	— 9.848
Comitato Italiano Petroli	Petroli (*a*)	12.248	12.248	—
E. N. D. I. M. E. A.	Medicinali (*a*)	6.120	6.120	—
A. R. A. R.	Industriali	33.287	32 038	— 1.249
A. R. A. R.	M. D. A. P.	22.542	22.141	— 401
A. R. A. R	M. P. A	6.634	6.634	—
	Totale	268.427	259.547	— 8.880

(*a*) Situazione al 31 dicembre 1954.

Anche per queste gestioni le differenze tra i costi ed i ricavi dipendono dalla politica dei prezzi che è stata attuata.

ACQUISTI STRAORDINARI.

(*Situazione al 31 dicembre 1956*).

ENTE GESTORE	PRODOTTI IMPORTATI	Quantitivi in tonnellate	Costo in valuta	Oneri e spese	Costo totale	Ricavi merci	Valutazione delle giacenze	Differenza tra ricavi e costi
			(Valori in milioni di lire)					
Ferrovie dello Stato. .	Carbone	394.088	4 600	875	5 475	2.600	—	2.875
Federconsorzi .	Grano	700.000	37.900	25.000	62.900	23.900	24.000	15.000
Federconsorzi .	Olii alimentari	33.910	9.982	8.000	17.982	12 712	—	5.270
A. E A. R. . .	Materie prime industriali	95 011	51.616	6.362	57.978	8 186	44.968	4.824
			104.098	40.237	144 335	47.398	68.968	27.969
A. R A. R.	M. P. A		6.000					6 000
			110.098					33.969

Nell'estate del 1950, gli avvenimenti coreani hanno fatto sorgere la necessità di acquisti sia per la costituzione di scorte di materie prime industriali cosiddette strategiche e sia per garantire l'approvvigionamento alla popolazione.

La situazione della gestione del materiale strategico al 31 dicembre 1956, risulta dal prospetto qui sopra riportato. Sono state approssimativamente valutate le scorte per abbozzare quello che potrà essere l'esito definitivo della gestione.

Per quanto riguarda invece gli acquisti per approvvigionamento civile i dati aggiornati sono i seguenti:

ACQUISTI PER APPROVVIGIONAMENTO CIVILE.

ENTE GESTORE	MERCI ACQUISTATE	Costi	Ricavi	Differenza tra ricavi e costi
		(Importi in milioni di lire)		
Federconsorzi . . .	Granoturco . . .	11.080	11.140	+ 60
I. C. A S. T. A	Carne congelata . .	9.800	9 400	+ 600
I C A. S T. A. . .	Burro	5.600	5.300	— 300
Società produttori zuccheri	Zucchero greggio	12.122	6.969	— 5.153
Federconsorzi . . .	Olio di semi	29.838	16.024	— 13.814
A. R A. R. . . .	Materie prime industriali . .	12.240	7.285	— 4.955
A R. A. R.	Lana.	12.561	12.689	+ 128
	Totale . .	92.241	68.807	— 23.434

I motivi che hanno determinato gli esiti che più sopra abbiamo esposto sono di varia natura. Gli avvenimenti coreani hanno determinato nel mondo uno stato di allarme che ha profondamente scosso l'equilibrio economico del mercato mondiale. L'affannosa ricerca dei materiali strategici indispensabili per garantire la difesa in caso di gravi e deprecabili complicazioni internazionali; la necessità di approvvigionare parte di generi fondamentali per l'alimentazione, non potevano non determinare in tutti i Paesi una gara concorrente sulla disponibilità del mercato mondiale e di conseguenza un grave turbamento dell'equilibrio dei prezzi. Nel volgere di un anno tutto è ritornato pressoché normale lasciando conseguenze finanziarie di rilievo. D'altra parte un Governo responsabile non poteva agire diversamente.

Onorevoli colleghi, ho esposto in sintesi i lineamenti del disegno di legge sottoposto al nostro esame e le ragioni che lo giustificano. In nome della maggioranza della Commissione vi invito a confortarlo col vostro voto favorevole.

VICENTINI, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame si compone di due parti: i primi dieci articoli regolano le modalità degli acquisti che il Governo chiede di essere autorizzato ad effettuare all'estero per assicurare l'approvvigionamento del Paese in materie prime, prodotti alimentari e altri prodotti essenziali. La seconda parte, sotto il titolo « disposizioni transitorie e finali », regola gestioni passate.

Ovvie ragioni logiche suggeriscono di iniziare l'esame dalla seconda parte (che chiameremo di « sanatoria »): non solo per dare la precedenza a situazioni cronologicamente anteriori, ma anche perché l'esperienza del passato possa essere utilizzata in vista delle decisioni da adottare per il futuro.

I. — SANATORIA DELLE GESTIONI CESSATE: GENERALITÀ

Questa parte del disegno di legge è diretta alla sanatoria di gestioni (esaurite o in via di esaurimento con le ultime alienazioni) che vanno inquadrate in quattro gruppi o programmi di cui i primi due presentano, come vedremo, notevoli affinità.

A) Il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, ha approvato e reso esecutivo l'accordo del 3 gennaio 1948 tra il Governo della Repubblica italiana e quello degli Stati Uniti d'America « per il programma di assistenza per l'estero degli Stati Uniti ». Tale accordo, che va sotto il nome di « programma *Interim aid* », prevedeva che il Governo italiano versasse su un apposito conto presso la Banca d'Italia (« fondo lire ») un importo in valuta italiana equivalente al valore in dollari delle merci fornite gratuitamente dal Governo degli Stati Uniti. Quale uso dovesse esser fatto delle disponibilità del « fondo lire » è noto, e la conoscenza della sua utilizzazione in concreto non ci interessa in questa sede. Qui basta ricordare che il controvalore in lire accreditato al « fondo lire » da parte del Tesoro, corrispondente all'importo in dollari notificato (prezzo di costo in dollari delle merci fornite) doveva trovare una contropartita nel ricavo derivante dall'alienazione delle merci stesse da parte del Tesoro.

B) La legge 4 agosto 1948, n. 1108, ha ratificato e reso esecutivo l'accordo di cooperazione economica (che va sotto il nome di « programma E. R. P. ») del 28 giugno 1948 fra l'Italia e gli Stati Uniti. Il contenuto e i fini di tale accordo erano sostanzialmente identici a quelli dell'accordo del 3 gennaio 1948.

C) Il decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito in legge 30 agosto 1951, n. 950, ha autorizzato l'Ufficio italiano dei cambi a cedere al Ministero del tesoro 100 miliardi di lire in valuta estera (poi elevati a 150 miliardi di lire con legge 21 marzo 1953, n. 203) per finanziare la costituzione di scorte di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato, ritenuta necessaria in considerazione della congiuntura creatasi a seguito del conflitto in Corea. Con queste leggi il Parlamento ha ovviamente autorizzato la spesa per la quale provvedeva al finanziamento. La facoltà del Governo di costituire le scorte con acquisti all'estero venne a cessare col 30 giugno 1953. L'alienazione delle scorte (la cui entità era stata stabilita dal Consiglio dei Ministri) fu disposta pure dal Consiglio dei Ministri, a ciò autorizzato dall'articolo 4 della legge, a partire dal 1° giugno 1953 per le scorte di juta, dal primo luglio 1953 per quelle di carbone, dal 1° ottobre 1954 per quelle di olii alimentari, dal 1° luglio 1955 per quelle di frumento, dal 1° gennaio 1956 per quelle di tutti gli altri prodotti. Naturalmente alla fine di tutte queste operazioni risulterà un utile o una perdita per il Tesoro a seconda che gli importi ricavati dalle vendite delle merci abbiano a risultare maggiori o minori del complesso dei costi sostenuti per l'acquisto di esse, ivi compreso l'interesse a favore dell'U. I. C. (articolo 5 del decreto legislativo 7 luglio 1955, n. 490, modificato dalla legge 30 agosto 1951, n. 950: il tasso dell'interesse è stato concordato nella misura dell'1,25 per cento).

D) L'articolo 15 del disegno di legge dispone: « si intendono condotte per conto e

nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate per incarico del Governo italiano... al di fuori degli accordi 3 gennaio 1948 e 28 giugno 1948 ». Di tali accordi si è già detto Al di fuori di essi, però, esiste tutto un universo.

La relazione ministeriale (che è del settembre 1953) al disegno di legge, dà questi chiarimenti: « Gli avvenimenti del luglio 1950 hanno reso necessario un più vasto intervento diretto da parte dello Stato allo scopo di assicurare al paese l'approvvigionamento di materie prime, prodotti alimentari e altri prodotti essenziali, e tale intervento si è attuato e si attua nel seguente duplice modo:

a) con l'acquisto di merci destinate alla costituzione di scorte e alle cui spese in valuta si provvede mediante finanziamenti che l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a concedere al Tesoro fino al 30 giugno 1953

b) con l'acquisto di merci da immettersi al consumo allo scopo di assicurare al paese una congrua disponibilità delle merci stesse e di contenere i relativi prezzi; acquisti, questi, ai quali gli enti gestori provvedono facendo ricorso a finanziamenti bancari ».

Degli acquisti di cui sub *a*), s'è detto al punto precedente di questa relazione, e d'ora in poi li designeremo col termine di « acquisti per scorte ». Gli altri (caratterizzati dal fatto che non sono stati autorizzati dal Parlamento) costituiscono il quarto gruppo delle gestioni di cui si tratta, e li designeremo col termine di « acquisti per approvvigionamenti ».

II. — SULLE RAGIONI DELLA « SANATORIA »

1. — Gli articoli 11 e 12 del disegno di legge accollano allo Stato le conseguenze giuridiche e finanziarie delle gestioni di merci importate in Italia da enti vari per incarico ricevuto dal Governo italiano « anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione » in applicazione degli accordi del 3 gennaio 1948 e del 28 giugno 1948.

Quale è la ragione di queste norme? Il Governo, come si è ricordato, è stato autorizzato dal Parlamento, con le leggi di ratifica, a dare esecuzione ai due Accordi. Né il provvedimento legislativo si impone per legittimare il fatto che l'esecuzione degli acquisti e la gestione delle merci acquistate sia stata affidata a enti estranei alla organizzazione statale: perché tale possibilità era prevista nell'Accordo del 3 gennaio 1948 e non era esclusa nell'Accordo del 28 giugno 1948 né da alcuna delle leggi di ratifica (1).

Il provvedimento legislativo si rende necessario invece per un'altra ragione, che affiora nell'inciso « ... anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione », contenuto in diversi articoli del disegno di legge. Non rientrava infatti nella facoltà del Governo di delegare il C. I. R. a programmare gli acquisti, regolarne le modalità e designare gli enti gestori. Perché il C. I. R., istituito col decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 432, è un organo meramente consultivo, e non può essere altrimenti, dato che la Costituzione stabilisce che il Governo è un organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio e di tutti i Ministri. Sicché se il C. I. R., esorbitando dalle sue facoltà istituzionali, adotta delle deliberazioni, queste non hanno l'efficacia di atti del Governo, benché questi intenda (come deve) assumerne la responsabilità in sede politica.

Soltanto, dunque, un atto legislativo può accollare allo Stato le conseguenze giuridiche e finanziarie delle gestioni condotte dai cosiddetti enti gestori in applicazione dei due Accordi di cui si tratta. Questa è la ragione degli articoli 11 e 12 del disegno di legge; che sarebbero superflui se gli enti gestori avessero agito per mandato del Governo,

(1) Affermare che il Governo poteva usare, in quel campo, di un potere discrezionale, non significa, naturalmente, giudicare favorevolmente l'uso che in concreto ne è stato fatto: ma si tratta di un giudizio politico, che non incide sulle conseguenze giuridiche degli atti del Governo, Cade qui opportuno ricordare che in precedenza erano stati prescritti all'Amministrazione altri criteri di condotta Il decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, stabiliva che il Governo potesse utilizzare le disponibilità in valuta estera appartenenti al Tesoro, alla condizione che la spesa trovasse specifica e legittima copertura nel bilancio dello Stato; e all'articolo 4 prevedeva che gli acquisti da parte dello Stato negli Stati Uniti d'America e in Inghilterra potessero essere affidati dal Governo ad apposite delegazioni da costituirsi presso le ambasciate In effetti, venne costituita presso l'ambasciata italiana a Washington una delegazione ai sensi di quel decreto legislativo, ma soltanto con la legge 22 novembre 1954, n. 1127, la sua attività venne regolata e le vennero affidate le funzioni relative alla attuazione, evidentemente in via di esaurimento, degli Accordi del 3 gennaio 1948 e del 28 giugno 1948. Nel frattempo la delegazione funzionò come organo degli enti gestori: funzione un po' anomala, ma che del resto le venne espressamente riconosciuta dall'articolo 7 della legge 28 novembre 1954, n. 1127.

autorizzato con le leggi di ratifica a dare esecuzioni agli Accordi medesimi.

Il relatore per la minoranza ritiene che gli articoli 11 e 12 del disegno di legge potrebbero essere approvati, in considerazione del fatto che il sistema degli aiuti americani lasciava al Goveno italiano una limitata autonomia di decisioni e che il Governo ha agito nell'ambito delle due leggi di ratifica.

2. — Le stesse considerazioni possono valere per quel complesso di gestioni che indichiamo col termine di « acquisti per scorte ». Qui però il sistema seguito dal Governo, di affidare gli acquisti e la vendita delle merci importate a enti estranei all'Amministrazione dello Stato, non ha alcune giustificazione.

Se gli « acquisti per scorte » fossero stati ordinati direttamente dal Governo, limitatamente ad essi l'articolo 15 del disegno di legge non avrebbe ragione di essere, perché quegli acquisti erano stati autorizzati dal Parlamento con le leggi sopra richiamate. Il Governo ha invece delegato al C. I. R. un compito che non poteva delegargli. Pur deplorando il fatto, il relatore di minoranza ritiene (sempre fatte salve le considerazioni di altro genere che seguiranno) che il Parlamento debba sanare questa situazione accollando allo Stato le conseguenze degli atti del C. I. R. come se fossero atti del Governo; e ciò per ovvie ragioni ispirate all'esigenza di salvaguardare i diritti dei privati insieme col prestigio della pubblica Amministrazione.

Del resto, il fatto che il programma degli acquisti (che a norma dell'articolo 2 del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, doveva essere determinato dal Consiglio dei Ministri) sia stato invece determinato dal C. I. R., non dovrebbe avere avuto rilevanza quanto ai risultati delle gestioni: non essendovi ragione per ritenere, a giudizio di chi scrive, che tutti i ministri insieme avrebbero dimostrato maggiore discernimento di quanto ne abbiano dimostrato quei pochi che compongono il C. I. R.

La richiesta di sanatoria, ovviamente, implica che la Camera sia chiamata a dare un giudizio sul modo con cui il Governo (che evidentemente si assume tutta la responsabilità degli atti del C. I. R.) ha fatto uso dei poteri concessigli con le leggi che hanno stanziato 150 miliardi di lire per gli « acquisti per scorte ».

3. — L'articolo 15 del disegno di legge provvede altresì, come si è visto sopra, alla sanatoria delle operazioni effettuate dall'Amministrazione e per essa dagli enti gestori nel quadro di quegli « acquisti per approvvigionamenti » che secondo l'ordine seguito costituiscono il quarto gruppo delle gestioni in esame.

Qui la sanatoria è richiesta per ragioni di sostanza: il Governo ha delegato al C. I. R. poteri che esso stesso non aveva. E l'essersi rivolto, per l'esecuzione dei provvedimenti deliberati, a enti estranei alla pubblica Amministrazione, è l'ovvia conseguenza del fatto che il Governo ha agito al di fuori della legge, sicché non avrebbe potuto, neanche volendolo, valersi dei normali organi dell'Amministrazione.

La Camera, posta di fronte alla richiesta di accollare allo Stato le conseguenze giuridiche e finanziarie delle indicate operazioni, non può che giudicare severamente il comportamento del Governo. Che non può addurre a sua giustificazione l'urgenza, in cui può essersi trovato, di provvedere in quel senso: perché appunto casi del genere sono previsti dall'articolo 77, 2° comma, della Costituzione. L'emanazione di un decreto-legge avrebbe consentito al Governo di operare con la necessaria tempestività, e al Parlamento di valutare con tempestività i propositi del Governo.

Un decreto-legge avrebbe impegnato, d'altronde, con la necessaria indicazione d'un programma, tutta la responsabilità del Governo. Che invece, dopo essersi arrogato poteri che non aveva, li ha delegati a un Comitato consultivo di Ministri, che di quei poteri ha fatto, come vedremo, pessimo uso. Sicché il Governo non dovrebbe sfuggire a un voto di censura, che benché sia rivolto a una formazione governativa da tempo uscita di carica, non dovrebbe essere ritenuto irrilevante, volendo significare un giudizio negativo su una prassi (caratterizzata da continue improvvisazioni e dalla permanente assenza di qualsiasi programma economico) che è propria della maggioranza di ieri e di oggi.

È tuttavia questo giudizio politico, anche se sarà fatto proprio dalla Camera, non costituirebbe da solo, ad avviso del relatore per la minoranza, sufficiente ragione per rifiutare la richiesta sanatoria. Perchè *quod factum est infectum fieri nequit.* E il Parlamento non è un tribunale, cui spetti di applicare il principio privatistico che gli atti compiuti dal mandatario al di fuori del mandato non ricadono sul mandante: ha piuttosto (per seguitare la pur rozza e inadeguata similitudine) la figura del mandante, al cui senso di responsabilità non può sfuggire la gravità delle conseguenze che deriverebbero dal diniego della ratifica.

Nel caso, le conseguenze (e lo stato di necessità che ne scaturisce) sono evidenti. Resta la responsabilità politica della maggioranza che a quel Governo ha dato la fiducia.

III. — CONSEGUENZE E CONDIZIONI DELLA SANATORIA

Il disegno di legge in esame, prevedendo la possibilità che assumendo a proprio carico le conseguenze delle diverse gestioni di cui trattasi lo Stato vada ad accollarsi delle passività, con l'articolo 10 ne rinvia a futuri provvedimenti legislativi la liquidazione e la copertura.

Il testo ministeriale (presentato al Senato il 24 settembre 1953) prevedeva che la spesa dovesse far carico al bilancio degli esercizi 1954-55 e seguenti. Il Senato, dato il tempo trascorso nelle more dell'approvazione, l'ha modificato nel senso che « alla copertura degli eventuali oneri.... si provvederà con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari 1955-56 e seguenti.... ». Per analoga ragione, la Camera dovrà ulteriormente spostare ad altri successivi esercizi la previsione della spesa. Non essendone in questo disegno di legge determinata l'entità, essa non figura nel bilancio dell'esercizio 1956-57 e quindi non può far carico ad esso neanche ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64. Potrebbe la stessa trovare copertura nel « fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso », sul bilancio dell'esercizio 1957-58, soltanto se il relativo disegno di legge fosse presentato entro il 30 giugno 1957. Diversamente, la spesa dovrà essere posta a carico degli esercizi 1958-59 e seguenti.

Il Governo però sembra pretendere che il Parlamento si impegni a stanziare, in un prossimo futuro, somme destinate a spese il cui importo, una volta assunto l'impegno di pagarle, non avrà alcuna libertà di determinare, perché emergeranno da pure risultanze contabili. Tale procedimento, ove si rifletta sugli esercizi futuri, non può dirsi costituzionalmente scorretto. (2).

Ma ad un avviso del relatore per la minoranza l'articolo 10 (e con esso tutta questa parte del disegno di legge) può essere approvato soltanto alla condizione che una commissione parlamentare abbia esaminato in profondità l'andamento delle gestioni.

E ciò non solo perché il Parlamento non firma cambiali in bianco, ma soprattutto per la peculiarità della materia. Se il Governo avesse agito nell'ambito della legge, valendosi dei normali organi dell'Amministrazione, con le cautele e le garanzie disposte dalla legge di contabilità e dal relativo regolamento, si tratterebbe d'una attività propria dello Stato, ed il Parlamento non potrebbe comunque negare gli stanziamenti necessari per sanare interamente le eventuali perdite di quelle gestioni, salvo il giudizio politico che gli compete di dare sull'operato del Governo; ma poiché questi ha preferito affidare ad enti estranei all'Amministrazione l'espletamento di quelle attività, il Parlamento dovrà giudicare se le gravi perdite che ne sono derivate siano giustificate; in caso contrario, se cioé esse siano da imputare a negligenza o incapacità o scorrettezza degli enti gestori, non ci sarà alcuna ragione per accollarle allo Stato.

La Camera non può comunque deliberare sulla richiesta sanatoria senza almeno sommariamente conoscere i risultati delle gestioni di cui trattasi. L'informazione che segue non ne esaurisce certo la critica, ma può costituire un'introduzione a quella che dovrà essere fatta.

IV. — IL FINANZIAMENTO DEGLI ACQUISTI PER SCORTE

A questo punto non può tacersi una questione di una certa complessità. L'articolo 5 della legge 30 agosto 1951, n. 950, di conversione del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, disponeva testualmente: « In corrispondenza delle operazioni di finanziamento di cui al precedente articolo 1, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere buoni del tesoro speciali fruttanti l'interesse annuo fino al 4,50 per cento. Fino al 30 giugno 1953, sul controvalore in lire delle valute cedute ai sensi del precedente articolo 1, è corrisposto all'Ufficio italiano dei cambi, l'interesse al

(2) Non pero per la ragione esposta dal senatore Spagnolli nella relazione della V Commissione del Senato (*Atti del Senato della Repubblica*, II legislatura, doc. n. 52-*A*) in cui scriveva (pag. 3-4): « Poichè non è possibile prevedere, sin d'ora, se dalle operazioni effettuate in base al presente provvedimento deriveranno allo Stato degli oneri, non si è ritenuto necessario indicare ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione le fonti con le quali dovrebbe farsi fronte agli oneri suddetti ». In realta, la stessa relazione Spagnolli prevedeva oneri per lo Stato calcolandoli diligentemente in parecchie decine di miliardi ! Ma l'articolo 81 della Costituzione non impone l'indicazione dei mezzi di copertura se non riguardo alle spese che vadano ad iscriversi nel bilancio gia approvato.

tasso che, entro il limite massimo di cui al comma precedente, sarà stabilito nella convenzione che il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare..... con l'Ufficio dei cambi ».

Il relatore per la minoranza deve confessare che non è riuscito a capire, certo per la sua insufficienza, la ragione di tale disposizione. La spiegazione più ragionevole potrebbe forse essere che l'emissione di buoni del Tesoro (in tal caso, poliennali) fosse prevista con intento anti-inflazionistico, al fine cioè di sottrarre alla circolazione una certa massa valutaria in modo che restasse immutato il rapporto tra la quantità del circolante tendenzialmente destinata al consumo e la quantità dei beni disponibili per il consumo; rapporto che (almeno ad avviso di chi scrive) avrebbe dovuto aumentare a seguito delle anticipazioni concesse dall'U. I. C. al Tesoro: perché le merci che quelle anticipazioni dovevano servire ad acquistare non dovevano essere immesse nel mercato, almeno per un certo tempo. Né dovrebbe suggerire una diversa previsione la considerazione che quella valuta doveva essere spesa esclusivamente all'estero: perché tale impiego, per la costituzione di scorte, avrebbe diminuito le disponibilità valutarie per altri acquisti traducendosi così in una minore disponibilità di merci sul mercato interno. Sembra evidente, del resto, che la costituzione di scorte non può effettuarsi che con una diminuzione della disponibilità immediata di prodotti al consumo e che perciò non possa restare senza conseguenze sul livello dei prezzi a meno che non si operi sulla circolazione (3).

Senonché questa interpretazione, a parte quanto sarà rilevato in seguito, è contradetta dall'esame dei lavori preparatori. Il senatore Mott, relatore per la V Commissione del Senato, scrive (4): « Con l'articolo 5, ampiamente emendato dalla Commissione, si propone che il Ministero del tesoro emetta dei buoni del Tesoro speciali fruttanti l'interesse annuo fino al 4,50 per cento, per un importo eguale al debito che verrà contratto verso l'Ufficio italiano dei cambi. Questi buoni saranno depositati presso l'Ufficio italiano dei cambi a garanzia e non potranno essere ceduti al mercato fino alla scadenza fissata per il mantenimento delle scorte, cioè fino al 30 giugno 1953. Fino a tale epoca, detti buoni frutteranno un saggio di interesse, che sarà determinato con apposita convenzione tra il Tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi... ».

In senso diverso, a chi ben guardi, ma comunque non conforme alla spiegazione ipotizzata sopra, si espresse l'onorevole Troisi, relatore per la IV Commissione della Camera (5): « Il meccanismo funziona in questo senso: quando vi sia la possibilità di prestiti in valuta, il Tesoro dà come corrispettivo una serie speciale di buoni del Tesoro fruttanti un'interesse non superiore al 4,50 per cento: questi buoni si lasciano in deposito presso l'Ufficio dei cambi e non possono essere immessi nel mercato. Tali buoni, poi, saranno rimborsati ed estinti di mano in mano che si effettuerà lo smobilizzo della scorta... Il Consiglio dei Ministri, lo stesso organo che predispone il piano di acquisto, disporrà anche lo smobilizzo e quindi il ricavo, il quale spetta all'Ufficio dei cambi per l'estinzione dei buoni del Tesoro ». Ma l'onorevole La Malfa, Ministro del commercio con l'estero, precisò in quella occasione (6): « I buoni del Tesoro sono dati immediatamente in garanzia all'Ufficio dei cambi con un tasso che decorre dal 1° luglio. Ma in realtà il tasso di questi buoni è regolato dalla convenzione; quindi teoricamente i buoni producono subito interessi e sono consegnati all'Ufficio dei cambi, perché il tasso di interesse non è il 4,50 per cento, ma quello che risulta dalla convenzione. La legge fa assolutamente coincidere il contro valore delle valute con l'ammontare dei buoni ».

(3) A questo ragionamento però si può correttamente opporre che la sua validità è condizionata dal presupposto che quella parte delle riserve valutarie del paese sarebbe stata usata, se il Governo non l'avesse impiegata nelle costituzioni di scorte, per finanziare altri acquisti di merci estere, il che può non essere esatto, quando un paese ha forti crediti in valuta inconvertibile, su mercati che non ne offrono la realizzazione in merci. ipotesi che non è soltanto teorica E tuttavia sembra che anche in tale situazione sarebbe lecito dissentire dall'opinione espressa dall'onorevole Vanoni nella seduta del 28 agosto 1951 della IV Commissione della Camera (pag. 1349 del resoconto stenografico), secondo cui la formazione di scorte mediante acquisti all'estero avrebbe dovuto provocare una diminuzione del circolante (si veda anche l'intervento dell'onorevole Vanoni al Senato nella seduta del 9 agosto 1951, pag 26103 del resoconto stenografico).

(4) *Atti del Senato*, I legislatura. doc 1776-A, pag. 2.

(5) *Atti della IV Commissione della Camera*. I legislatura, pag. 1343, seduta del 28 agosto 1951 in sede legislativa

(6) *Atti della IV Commissione della Camera*, I legislatura, pag. 1351. Si confronti anche l'intervento sopra citato dall'onorevole Vanoni.

A dire il vero, l'articolo 5 della legge 30 agosto 1951, n. 950, dispone soltanto per una emissione di buoni del tesoro e non fa cenno del fatto che questi buoni dovessero essere depositati presso l'U. I. C. in garanzia. D'altronde, è molto strano che lo Stato dia una garanzia per suo debito! E la dia a un Ufficio dell'Amministrazione! E che questa garanzia sia costituita da titoli che non hanno ovviamente altro valore che quello della firma del Ministro del tesoro! D'altra parte, però, se i buoni del tesoro avessero dovuto essere emessi a rimborso (e non a garanzia) della valuta ceduta dall'Ufficio dei cambi al Tesoro, non ci sarebbe stata ragione di attribuire all'Ufficio dei cambi il diritto ad un interesse indipendente da quello spettante al portatore dei buoni: e questa considerazione può fare accettare l'interpretazione data alla norma dal senatore Mott, e dall'onorevole La Malfa.

Sta di fatto, però, che è sembrata tecnicamente impossibile al Ministero del tesoro l'emissione di buoni del Tesoro « a garanzia ». E i buoni del Tesoro non sono stati emessi, e tutto il meccanismo dell'articolo 5 della legge 30 agosto 1951, n. 950, non ha funzionato (7).

Ed effettivamente la norma, a pa.te la sua dubbia ragionevolezza, era anche manchevole in quanto non indicava se i buoni del Tesoro da emettere in corrispondenza delle anticipazioni dell'U. I. C. dovessero essere ordinari o poliennali (e il nostro ordinamento non conosce buoni del Tesoro, sia pure « speciali », che non entrino in una di queste due categorie, sostanzialmente assai diverse, perché i buoni ordinari, la cui emissione è un'operazione di movimento di capitali, costituiscono il debito fluttuante della Tesoreria, mentre i buoni poliennali costituiscono il debito pubblico vero e proprio).

L'emissione di buoni ordinari implica un ordine di spesa, che nel caso la Tesoreria non aveva, perché la legge non istituiva un apposito stanziamento di bilancio né impegnava uno stanziamento già istituito (proprio perché prevedeva che i buoni dovessero essere dati all'U. I. C. a garanzia e non a rimborso delle anticipazioni). Doveva dunque trattarsi di buoni poliennali: ma questi (che per altro devono avere una scadenza) non possono essere emessi se non a fronte di una entrata (derivante dal loro collocamento) da iscriversi tra le entrate effettive; quei buoni invece non dovevano essere collocati bensì affidati all'U. I. C.; e se la legge avesse previsto che fossero iscritte tra le entrate effettive quelle derivanti dalle anticipazioni dell'U. I. C., avrebbe dovuto disporre in proposito o attribuire al Ministero del tesoro il potere di farlo con suo decreto. E d'altra parte una volta acquisita al bilancio dello Stato quella entrata, la spesa con essa finanziata non avrebbe potuto dare inizio a una gestione fuori bilancio. In ogni caso, l'emissione dei buoni del tesoro avrebbe fatto rientrare tutti gli « acquisti per scorte » nell'ambito del bilancio e quindi della legge di contabilità: con la conseguenza che tutte le relative gestioni avrebbero avuto carattere e svolgimento diversi da quello che il Governo ha voluto imprimergli... Può dunque suggerirsi che questa (piuttosto che la difficoltà tecnica giustamente rilevata dalla Ragioneria generale) sia stata la ragione che ha indotto il Governo a seguire una strada diversa da quella impostagli dalla legge.

Su questo punto, comunque, può così concludersi: *a*) i buoni del Tesoro, di cui l'articolo 5 della legge 30 agosto 1951, n. 950, prevedeva l'emissione, non sono stati emessi; *b*) il pagamento per quote parziali, pure previsto nel sistema di finanziamento disposto da quel provvedimento, non ha avuto luogo; *c*) il Parlamento deve (dovrà in futuro, secondo il progetto di legge) provvedere ai necessari stanziamenti per il rimborso delle anticipazioni all'U. I. C., in quanto non siano sufficienti i ricavi delle merci smobilizzate; *d*) non avendo funzionato il sistema di finanziamento sopra descritto, l'interesse sulle anticipazioni (che nella convenzione stipulata tra il Tesoro e l'U. I. C. è stato stabilito nella misura dell'1,25 per cento) dovrebbe ragionevolmente ritenersi dovuto anche successivamente al 30 giugno 1956.

(7) Tuttavia l'onorevole Troisi, relatore per la IV Commissione della Camera sul disegno di legge che poi divenne la legge 21 marzo 1953, n. 203, inspiegabilmente scrive (*Atti della Camera*, I legislatura, doc. n. 2466-A, pag. 5): « il finanziamento degli acquisti non viene modificato, lasciandosi in vigore il sistema previsto dalla legge 30 agosto 1951, n. 950: quindi esso avrà luogo con un prestito dell'ufficio italiano dei cambi al Ministro del tesoro, il quale è autorizzato ad emettere, in corrispondenza delle operazioni di finanziamento, dei buoni del Tesoro speciali fruttanti l'interesse annuo fino al 4,50 per cento. È da tener presente, al riguardo, che finora il meccanismo di tali finanziamenti ha funzionato con perfetta regolarità ai fini proposti! »

V — RISULTATI FINANZIARI DELLE GESTIONI STATALI SUL PROGRAMMA « INTERIM AID »

Conviene riportare qui la tabella contenuta nella Relazione (che indicava la situazione delle varie gestioni alla data del 31 dicembre 1954) del senatore Spagnolli per la V Commissione del Senato, dopo averla aggiornata al 31 dicembre 1955 per la gestione « cereali, alimentari e sementi » e per la gestione « zucchero greggio » (8).

TABELLA N. I.

ENTE GESTORE	PRODOTTI IMPORTATI	Versamenti al fondo lire in corrispondenza del controvalore in dollari	Ricavi al netto delle spese	Differenza tra ricavi e costi
		(valori in milioni di lire)		
Federconsorzi	Cereali, alimentari, sementi	55.267	21.983	— 33.374
Federconsorzi	Pasta ed orzo	5.903	5.869	— 34
Società prodotti zucchero	Zucchero greggio	3 493	5.194	+ 1.701
E. A. C.	Carbone	23 434	17.433	— 6.001
Comitato italiano petroli	Petroli	8.580	8.531	— 49
A. C. I. S.	Medicinali	1.315	1 468	+ 153
I. C. E.	Agricoli	3 201	3.285	+ 84
	Totali	101.193	63.673	— 37.520 (a)

(a) La relazione Spagnolli concludeva per una perdita di 38 914 milioni di lire.

La relazione Spagnolli nota a questo punto: « Premesso che le merci di cui al suddetto programma sono state alienate nel primo semestre del 1948, si precisa: *a*) che la perdita di lire 30 miliardi circa subita dalla gestione cereali affidata alla Federconsorzi è dovuta al prezzo politico del pane e della pasta; *b*) che la perdita di lire 4 miliardi circa subita dalla gestione alimentari e sementi affidata alla stessa Federconsorzi è dovuta al fatto che trattavasi di merci poco richieste sul mercato, così che i prezzi di costo sono risultati inferiori ai realizzi (soja, farina di mais, carne in scatola, fagioli e polvere d'uovo); *c*) che la perdita di lire 6 miliardi circa subita dalla gestione E. A. C. per il carbone è dovuta al prezzo politico allora vigente per tale combustibile ». Chiarimenti non privi di fondamento; ai quali può aggiungersi l'osservazione che le particolari modalità di pagamento delle forniture sul piano *Interim aid* giustificavano anche l'acquisto di merci poco richieste e quindi da alienarsi in perdita, perché si trattava sempre di una entrata netta per l'economia italiana.

Tuttavia l'entrata sarebbe stata tanto maggiore quanto minori fossero le perdite finanziarie o quanto fosse maggiore l'utile. Sicché l'aver chiuso delle gestioni in perdita non è affatto una circostanza irrilevante.

Sembra opportuno, pertanto, precisare meglio i dati di alcune gestioni per poterne vedere criticamente i risultati.

CEREALI, ALIMENTARI E SEMENTI.

La tabella che segue riporta i dati fondamentali della gestione.

(8) Le correzioni e gli aggiornamenti sono basati su dati comunicati della Ragioneria generale dello Stato. Nel seguito di questa relazione tutti i dati di cui non sarà indicata la fonte devono pure intendersi forniti al relatore dell'Amministrazione del Tesoro; ma sono stati tutti più o meno rielaborati.

TABELLA N. II.

Quantitativi importati: quintali 6.513.721.

Controvalore in lire dei cereali	L. 48.154.000.000	
Controvalore in lire dei prodotti alimentari e sementi	» 7.113.000.000	
Totale versamenti al fondo lire in corrispondenza del controvalore in dollari notificato		L. 55.267.000.000
Ricavi merci	L. 28.795.777.287	
Interessi attivi	» 46.834.963	
Totale entrata	L. 28.842.612.250	
Spese (ricevimento, magazzinaggio, distribuzioni, generali e compenso all'ente gestore	» 6.949.845.636	
Ricavo netto delle alienazioni		» 21.893.000.000
Saldo a carico del Tesoro		L. 33.374.000.000

Ne risulta, fra l'altro, che il controvalore medio delle merci acquistate ci fu notificato in lire 8.485 circa il quintale; che le stesse merci furono cedute al prezzo medio di lire 4.420 circa il quintale; che le spese gravarono per circa lire 1.070 il quintale. Ma questi dati sono scarsamente indicativi, soprattutto per la eterogeneità delle merci cui la gestione si riferisce: oltre le sementi e i prodotti alimentari vari (fiocchi di avena, fagioli, latte condensato, latte evaporato, uova in polvere, carne in scatola, ecc.), fu fornito grano e farina di grano, farina di granoturco, farina di soja... È impossibile fare una media ponderata dei prezzi e dei costi, e ogni valutazione andrebbe fatta per le singole merci.

A chi voglia accingersi a questo lavoro sarà utile sapere che quelle merci sono arrivate in Italia nei dieci mesi del 1948, e che le vendite si sono protratte sino al 1951. (9).

(9) Il Ministero del tesoro impartì alla Federconsorzi, ente gestore, le necessarie istruzioni circa la contabilità con nota del 26 maggio 1948, nella quale disponeva, tra l'altro, che il ricavo delle merci doveva essere versato su appositi conti correnti aperti presso la tesoreria centrale, dopo effettuata la deduzione dei costi di distribuzione, precalcolati dalla competente commissione. La vigilanza dal lato tecnico era affidata all'Alto Commissariato per l'alimentazione, che ha disposto i movimenti delle merci e ha compilato i relativi piani di immissione al consumo. Dal 1° aprile 1949 la distribuzione è stata effettuata dalla gestione « franco molino ». La situazione esposta si riferisce al 31 dicembre 1955, ma dovrebbero escludersi successive modificazioni di qualche rilievo.

ZUCCHERO.

Anche questa gestione merita di essere analizzata.

Nel quadro del programma *Interim aid* fu importato un quantitativo di circa 55.000 tonnellate di zucchero cubano greggio che, raffinato dalle industrie nazionali, è stato immesso al consumo durante la campagna 1948-1949 e destinato in parte (circa un quinto del totale) alle industrie trasformatrici, e per il resto al fabbisogno dei diretti consumatori.

L'importazione, la raffinazione e la distribuzione furono affidate alla « Società approvvigionamenti bietole e vendita zucchero » con sede in Genova: società che successivamente ha cambiato la sua ragione sociale in « Società produttori zucchero », e che poi è stata posta in liquidazione.

I principali dati della gestione sono i seguenti:

TABELLA N. III.

Zucchero greggio importato	Quintali	550.945
Zucchero raffinato prodotto	»	496.481
Ricavi merci	Milioni di lire	7.439
Spese	»	2.245
Ricavo netto	»	5.194
Controvalore versato al fondo di lire	»	3.493
Saldo attivo della gestione.	Milioni di lire	1.701

Da questi dati, fra l'altro, risulta che:

a) il prezzo *cif.* dello zucchero greggio ci venne notificato in lire 6.340 circa il quintale;

b) la resa dello zucchero greggio in raffinato fu assai bassa, non avendo superato il 90 per cento;

c) le spese (10) incisero per circa lire 4.320 in ogni quintale di zucchero raffinato prodotto;

d) pertanto ogni quintale di zucchero raffinato venne a costare lire 11.365. All'epoca, il prezzo interno dello zucchero raffinato era fissato (11) in lire 15.500 il quintale esclusa qualsiasi imposta e tassa. Siccome lo zucchero greggio fu importato in esenzione di dazio doganale e sovrimposta di confine, la gestione non poteva che chiudersi in attivo (12).

VI. — RISULTATI FINANZIARI DELLE GESTIONI SUL PROGRAMMA E.R.P. (13)

I risultati complessivi sono riassunti nella tabella che segue:

TABELLA N. IV.

ENTE GESTORE	PRODOTTI IMPORTATI	Versamenti al fondo lire in corrispondenza del controvalore in dollari	Ricavi al netto delle spese	Differenza tra ricavi e costi
		(valori in milioni di lire)		
Federconsorzi	Cereali	123.300	125.918	+ 2.618
E. C. A.	Carbone (*a*)	64.296	54.448	— 9.848
Comitato Italiano Petroli	Petroli (*a*)	12.248	12.248	—
E. N. D. I. M. E. A.	Medicinali (*a*)	6.120	6.120	—
A. R. A. R.	Industriali	33.287	32.038	— 1.249
A. R. A. R.	M. D. A. P.	22.542	22 141	— 401
A. R. A. R.	M P. A.	6.634	6.634	—
	Totale	268.427	259.547	— 8 880

(*a*) Situazione al 31 dicembre 1954. Sono riportati i dati contenuti nella corrispondente tabella della relazione Spagnolli; che concludeva per una perdita complessiva di milioni 11.848.

(10) Una specificazione delle spese delle gestioni di zucchero sarà fatta più avanti, trattando della importazione di zucchero cubano nel 1950-51. dal confronto risulta che la gestione dello zucchero *interim aid* è stata assai più costosa di quella.

(11) Provvedimento C. I. P. n. 114 del 13 settembre 1948. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216, del 16 settembre 1948.

(12) L'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 419, modificato dalla legge di conversione 12 febbraio 1949, n. 23. dispose: « Sullo zucchero *interim-aid*. già venduto per impieghi industriali nel territorio nazionale ed ancora giacente nei depositi fiduciari, in natura o incorporato in altri prodotti finiti, è dovuta, in aggiunta dall'imposta di fabbricazione, una imposta addizionale di lire 35 per chilogrammo. Lo stesso zucchero non ancora venduto deve essere ceduto ad un prezzo non inferiore a lire 145 per chilogrammo base cristallino, salvo l'applicazione della vigente imposta di fabbricazione ». Parrebbe dunque che lo zucchero sia stato venduto a prezzi diversi.

(13) *European Recovery Program*, detto anche « piano Marshall ». Le stesse finalità e modalità dell'E. R. P. (versamenti al fondo-lire in contropartita delle merci importate, utilizzazione obbligatoria del fondo-lire per certi scopi determinati, ecc.) hanno i successivi programmi contraddistinto dalla sigla dell'Amministrazione americana che vi sovraintende M. S. A (*Mutual Security Agency*), E. C. A. (*Economic Cooperation Administration*), U. S. O. M. (*United States Operations Mission*) e I. C. A. (*International Cooperation Administration*).

Occorre ora precisare i dati delle gestioni più interessanti, per dare ragione delle risultanze riassuntivamente esposte.

CEREALI.

Di particolare importanza appare la gestione cereali, che è stata condotta dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari in conformità delle istruzioni contenute nella nota n. 134763 del Ministero del tesoro in data 1° luglio 1948, e di altre disposizioni dal Ministero del tesoro e dall'Alto Commissariato per l'alimentazione. Tutti i ricavi delle vendite al netto dei costi di distribuzione, sono stati versati al Tesoro con queste modalità: *a*) a favore del conto « Ministero del Tesoro — Cereali E. R. P. » sino alla concorrenza del controvalore in lire italiane dei dollari E. R. P. utilizzati per l'acquisto e il trasporto della merce ai porti di sbarco; *b*) a favore del conto « Ministero tesoro — Frumento estero » per le eccedenze. Ne risulta il seguente quadro:

TABELLA N. V.

Quantitativi importati: quintali 20.570.523.

Versamenti al fondo lire in corrispondenza del controvalore in dollari notificato (conto Cereali E. R. P.)	L.	123.300.644.637
Ricavi merci L. 150.308.454.867		
Interessi attivi » 72.629.863		
Totale entrata . . L. 150.381.084.730		
Spese (ricevimento, magazzinaggio, distribuzione, generali di amministrazione, compenso all'ente gestore). . . . » 24.462.602.181		
Ricavo netto delle alienazioni . .	»	125.918.482.549
Eccedenza attiva per il Tesoro (conto frumento estero)	L.	2.617.837.912

Si trattava prevalentemente di grano e in parte di farina di grano, oltre a modeste partite di farina di soja e fiocchi di avena. Tali prodotti vennero importati in vari periodi, compresi tra il gennaio 1948 e l'ottobre 1950; e le vendite furono esaurite nel dicembre del 1952.

Per quanto il notevole lasso di tempo abbracciato dalla gestione e la complessività di essa ne renda impossibile un giudizio anche approssimativo in questa sede (14), la sostanziale omogeneità dei prodotti trattati consente forse di considerare approssimativamente significativi i seguenti dati che si possono ricavare dalla tabella N. V: il controvalore medio delle merci importate si aggira su lire 6.000 il quintale, il ricavo medio si aggira su lire 7.300 il quintale; le spese hanno inciso su ogni quintale di merce per lire 1.190 circa (15).

Può non essere inutile, a solo scopo di orientamento, riportare qui i prezzi di ammasso e di cessione del grano dal 1948-49 al 1951-52.

(14) Soltanto un'inchiesta parlamentare potrà accertare i veri costi delle numerose e complesse gestioni condotte dalla Federazione dei Consorzi agrari per conto dello Stato, e non soltanto di quelle delle merci d'importazione. La opportunità di tale inchiesta peraltro appare evidente in relazione all'imponenza finanziaria delle gestioni medesime e alle gravi critiche cui esse sono state più volte sottoposte in ambedue i rami del Parlamento oltre che in giornali e riviste a larga diffusione. Può qui ricordarsi che nella seduta della Camera del 12 aprile 1956 il Governo s'è opposto a una mia proposta, tendente a far valutare da una Commissione parlamentare il costo reale dei servizi d'ammasso e di distribuzione (*Atti della Camera dei Deputati*, II legislatura. pag. 25050).

(15) Può essere di qualche interesse rilevare che le spese di gestione degli attuali ammassi per contingente del frumento (riferite a un contingente d'ammasso di 16 milioni di quintali prescindendo dalle giacenze di grano riportate a nuovo) vengono complessivamente calcolate, forse con una certa larghezza, in lire 1.500 per quintale; e che in questo calcolo sono comprese lire 450 per oneri finanziari, che sulla gestione E. R. P. non incidono. Sicché la spesa di lire 1.190 per quintale su oltre 20 milioni di quintali appare piuttosto elevata, anche prescindendo in questa sede da altre considerazioni.

TABELLA N. VI.

Prezzi di ammasso del grano.

QUALITÀ	Italia settentrionale e centrale	Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale	Calabria, Lucania e Italia insulare
		(in lire per quintale)	
Grano tenero . . .	6.250	6.500	6.750
Grano duro . . .	7.000	7.250	7.500

TABELLA N. VII.

Prezzi di cessione del grano.

QUALITÀ	Dal 1° agosto 1948 al 19 dicembre 1948	Dal 20 dicembre 1948 al 31 luglio 1949	Dal 1° agosto 1949 al 30 settembre 1949	Dal 1° ottobre 1948 al 30 luglio 1950	Dal 1° agosto 1950 al 31 luglio 1951	Dal 1° agosto 1951 al 31 luglio 1952
			(in lire per quintale)			
Grano tenero	7.800	7.450	6.940	6.340	6.590	6.590
Grano duro	7.800	7 450	8.000	7.750	7.400	7.400

MATERIE PRIME INDUSTRIALI.

Le merci importate sul piano E. R. P. furono prevalentemente: acciaio al carbonio, calciocionamite, colofonia, copra, essenza di trementina, ghisa, ematite, rame blister, rame elettrolitico in catodi, rame elettrolitico wirebars, rottami ferro acciaio, semi di arachide, semi di lino (16). Circa il 57 per cento delle importazioni di materie prime industriali sul piano E. R. P. furono effettuate prima del 31 maggio 1952, il resto successivamente a questa data, sino a quella del 31 dicembre 1955, a cui si riferisce la situazione qui considerata. Nel 1955 fu importato soltanto cotone.

Va precisato che anche attualmente gli accreditamenti sul fondo lire proseguono, però per altri accordi italo-americani (in particolare quelli del maggio 1955 per gli acquisti di surplus agricoli): qui ci si riferisce soltanto alle importazioni relative al programma E. R. P., di cui l'accordo del 28 giugno 1948. I dati principali di questa gestione, che è praticamente chiusa, alla data del 31 dicembre 1955 sono riassuntivamente i seguenti:

(16) Cfr. *Relazione A. R. A. R. 1952*, pag. 23 In generale, per un approfondimento di tutta questa materia si rimanda ai dati ed alle notizie pubblicate nelle relazioni annuali dell' A. R. A. R.

TABELLA N. VIII.

(Valori in milioni di lire)

Controvalori merci importate			33.287
Merci in giacenza (valutata al costo)		825	
Ricavi delle merci alienate		34.122	
Interessi attivi, e proventi diversi		608	
Totale delle attività		35.555	
Dazi doganali	1.681		
Spese integrative (ricevimenti, ed eventualmente noli e assicurazione)	1.160		
Magazzinaggio e conservazione	137		
Spese generali di amministrazione	539		
Totale delle spese		3.517	
Ricavo netto della gestione			32.038
Differenza fra costi e ricavi			1.249

Questi dati sono tratti dalla relazione A. R. A. R. 1956 e dal « Conto economico della gestione aiuti U. S. A. », fornito dal Ministero del Tesoro e riportato nel presente documento parlamentare come allegato *A* nell'appendice comune alle due relazioni, di maggioranza e di minoranza. Questo conto economico però comprende insieme i risultati della gestione E. R. P. e della gestione M. D. A. P. (di cui appresso), perciò dei dati contabili in esso contenuti va fatta una certa specificazione.

M. D. A. P.

Con questa sigla s'intende definire il programma americano per gli aiuti militari all'estero (*Mutual Defence Assistence Program*). La relativa gestione si riflette in un particolare conto che affluisce al fondo-lire. In sostanza, il governo americano fornisce combustibili, materie prime, semilavorati, macchine e attrezzi, da destinarsi alla produzione industriale per la difesa, al Governo italiano, che ne accredita il controvalore al fondo-lire (per le finalità che sono note). Questi materiali sono poi, a cura dell'A. R. A. R., assegnati alle imprese che li utilizzano.

I principali dati di questa gestione alla data del 31 dicembre 1955 potevano così riassumersi:

TABELLA N. IX.

(valori in milioni di lire)

Costi originari			22.542
Giacenze (valutate al costo, con imputazione delle spese ad esse afferenti)	246		
Ricavi dalle merci alienate	23.063		
Interessi attivi, indennizzi per cali ed ammanchi e proventi vari	251		
Totale delle attività		23.560	
Cali e ammanchi	14		
Diritti di confine	270		
Spese integrative dei costi	767		
Magazzinaggio e conservazione	48		
Spese generali d'amministrazione	320		
Totale delle spese		— 1.419	
Ricavo netto della gestione			22.141
Differenza tra costi e ricavi			401

I dati qui esposti possono controllarsi nella relazione A. R. A. R. 1956, a pagina 67 e seguenti. La situazione al 31 dicembre 1955 può considerarsi sufficientemente approssimata a quella che sarà la risultanza finale della gestione, che è ormai cessata (le importazioni nel 1955 superarono di poco la somma di 176 milioni di lire).

Veramente, il relatore per la minoranza ha chiesto al Ministero del tesoro i dati aggiornati al 31 dicembre 1956, che gli sono stati rifiutati poiché « interessano la difesa » Non si tratta però di una grave lacuna, tanto più che chiunque potrà procurarsi quelle notizie così riservate leggendole nella relazione A. R. A. R 1957, che sarà posta in vendita presso ogni buona libreria probabilmente prima che sia terminata la stampa della presente relazione.

M. P. A.

Con questa sigla si designa la gestione « Macchinari e attrezzature per amministrazioni pubbliche », che è una gestione sui generis, e va distinta, ai fini che qui ci interessano, in due programmi, affatto differenti.

La prima rientra nel piano E. R. P.: si tratta di macchinari e attrezzature per enti pubblici, acquistati dal Governo italiano negli Stati Uniti e pagati, al solito, con versamenti al fondo-lire. Soltanto per completezza s'è riportato, nella tabella IV, tra i ricavi, l'importo totale degli acquisti su questo primo programma (17): non vi sono stati ricavi, perché s'è trattato di veri e propri acquisti dello Stato per i suoi propri fini (salva la particolarità che il prezzo veniva versato al fondo-lire). Veramente, era intenzione del Governo di effettuare quegli acquisti proprio utilizzando il fondo-lire: infatti la legge 21 agosto 1949, n. 730, autorizzò a favore del Ministero del tesoro l'utilizzo di 6.000.000.000 del fondo-lire per acquisti di macchinari e attrezzature da parte di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo. Ma successivamente la legge 12 giugno 1955, n 538 (18), abrogò quella disposizione e provvide con normali mezzi di bilancio alla copertura della spesa di lire 7.000.000 000 per il medesimo scopo. Perciò a parte alcuni strascichi puramente contabili, la gestione può considerarsi chiusa.

Frattanto interveniva la legge 21 marzo 1953, n. 203, che, come si ricorderà, elevava a 150 miliardi di lire l'importo massimo delle anticipazioni che il Tesoro era autorizzato a ricevere dall'Ufficio italiano dei cambi al fine di costituire scorte di materie prime e prodotti alimentari; e aggiungere: « A valere su detta somma, ed entro il limite massimo di lire 6 miliardi, possono altresì essere acquistati macchinari, apparecchi e attrezzature da darsi in uso temporaneo ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, ad istituti scientifici dipendenti dalle Università e ad altri enti non privati di studi e ricerche compresi quelli ospedalieri ».

L'incarico di effettuare i relativi acquisti all'estero fu parimenti affidato all'A. R. A. R.; ma si tratta evidentemente di una gestione molto diversa dalla precedente, e se ne parlerà a suo luogo. Qui se ne è accennato per prevenire confusioni

VII. — RISULTATI FINANZIARI DEGLI ACQUISTI PER SCORTE OBBLIGATORIE

A norma dell'articolo 4 della legge 30 agosto 1951, n. 950, il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 giugno 1953, ha fissato come segue le date a partire dalle quali le merci destinate a scorta potevano essere alienate.

per le scorte di juta, dal 1° giugno 1953; per quelle di carbone, dal 1° luglio 1953; per quelle di olî alimentari, dal 1° ottobre 1954; per quelle di frumento, dal 1° ottobre 1955; per tutte le altre merci, dal 31 dicembre 1955. Sicché la maggior parte di tali gestioni (almeno per la parte contabile) sono ancora in corso, e pertanto i dati esposti nella tabella che segue e che sono aggiornati (tranne che per il carbone) alla data del 31 dicembre 1956, non possono avere il valore di un consuntivo.

(17) Fonte: *Relazione A. R. A. R. 1956*, pagina 26. Cfr. anche *Relazione A. R. A. R. 1955*, pagine 37-38.

(18) La relazione ministeriale al disegno di legge (*Atti del Senato della Repubblica*, II legislatura, doc. n. 915) spiega che la legge 21 agosto 1949, n. 730, trovò l'opposizione della Missione E. C. A., che non autorizzò lo sblocco dei 6 miliardi del fondo-lire sostenendo che quella spesa non rientrava negli scopi da conseguirsi mediante l'utilizzo del fondo-lire. Lo stesso documento parlamentare va consultato per conoscere i tipi ed il valore delle attrezzature fornite alle varie amministrazioni statali.

TABELLA N. X.

ENTE GESTORE	PRODOTTI IMPORTATI	Quantitativi in tonnellate	Costo in valuta	Oneri e spese (*a*)	Costo totale	Ricavi merci	Valutazione delle giacenze	Differenza tra ricavi e costi
			(valori in milioni di lire)					
Ferrovie dello Stato . .	Carbone	394.088	4.600	875	5.475	2.600	—	2.875
Federconsorzi	Grano	700.000	37.900	25.000	62.900	23.900	24.000	15.000
Federconsorzi	Olii alimentari	33.910	9.982	8.000	17.982	12.712	—	5.270
A. R. A. R.	Materie prime industriali	95.011	51.616	6.362	57.978	8.186	44.968	4.824
			104.098	40.237	144.335	47.398	68.968	27.967
A. R. A. R.	M. P. A.		6.000					6.000
Totale anticipazioni			110.098					
Interesse 1,25 per cento sulle anticipazioni (*b*)								7.500
Residuo da finanziare								41.469

(*a*) Gli oneri e spese sono di vario genere, come si dirà meglio nel testo. Distinguere con criteri unitari e analitici insieme i vari elementi del costo finale delle merci sarebbe stato oltremodo laborioso. Il costo del trasporto, per esempio, è indicato nella quinta colonna per il carbone, mentre è compreso nella quarta per le altre merci. S'è ritenuto opportuno pertanto, distinguere i vari costi in due soli gruppi per ciascuna gestione: quello della quarta colonna comprende le spese sostenute con valuta fornita dall'U. I. C., e indica sostanzialmente il costo *c. i. f.* delle merci importate; quello della quinta colonna riassume tutte le altre spese delle gestioni (sostenute di norma a mezzo di finanziamenti bancari), compresi gli oneri fiscali. Anche le giacenze non sono valutate con criteri unitari: per il grano s'è indicata la somma che si presume di ricavare dall'alienazione della rimanenza al netto delle ulteriori spese di conservazione; mentre per le materie prime industriali s'è indicato il valore agli attuali prezzi di mercato al lordo delle spese, che però sono già comprese nella somma indicata nella quinta colonna, nella quale invece non sono indicate le spese afferenti alla ulteriore conservazione delle giacenze di grano.

(*b*) Dato valutato approssimativamente, in misura superiore a quello calcolato dal Tesoro, essendosi tenuto conto dell'ulteriore maturazione dell'interesse.

Queste cifre, necessariamente approssimate, meritano alcuni chiarimenti e qualche commento. Esse differiscono in qualche punto da quelle fornite dalla Ragioneria generale dello Stato secondo cui le anticipazioni utilizzate sono state rispettivamente di lire 47.594 milioni per i prodotti alimentari, di lire 56.206 milioni per i prodotti industriali, di lire 6.000 milioni per i macchinari.

CARBONE.

Il relatore per la minoranza non è in grado di aggiungere nulla a quanto scriveva, nel luglio 1955, il senatore Spagnolli nella sua relazione (19). I dati esposti valgono soltanto alla valutazione dell'onere finanziario dello Stato e non hanno alcun significato economico,

(19) Documento citato, pag. 8: « Per tonnellate 394.088 acquistate, la spesa complessiva *c. i. f.* al 30 giugno 1953 ammonta a lire 5.475.000.000 (di cui 4,6 miliardi finanziati dall'U. I. C. e lire 875 milioni per noli pagati in lire o con dollari E. R. P.). A questo costo sono da aggiungere le spese di scarico, di nazionalizzazione, e le spese di trasporto interno, di esercizio della scorta o generali sostenute dalle ferrovie dello Stato. Da parte del Consiglio dei Ministri è stato stabilito il graduale assorbimento delle scorte suddette dalle stesse ferrovie dello Stato

anche perché non vi sono comprese le spese di gestione sostenute direttamente dall'ente gestore senza diritto di pretenderne il rimborso dal Tesoro

GRANO.

Nella riunione del 14 settembre 1951 il Consiglio dei Ministri fissò in 700 mila quintali il quantitativo di grano estero da destinare a scorte, per un costo presunto di 44 miliardi di lire. In realtà il costo totale del grano risultò di 37.900 milioni di lire. Anche gli acquisti per scorte rientrano nella gestione generale del grano, disciplinata dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169 (richiamato nell'articolo 18 del disegno di legge in esame). Con quel provvedimento, lo Stato si è assunto una volta per sempre l'onere relativo alle importazioni di cereali effettuate dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, a cominciare dalla campagna 1946-47: onere risultante dalla differenza tra le spese sostenute per l'acquisto, il finanziamento (cui deve provvedere l'ente gestore sul mercato monetario), il trasporto, la distribuzione, ecc. (ivi compreso il compenso all'ente gestore), e il ricavo ottenuto dalla alienazione dei cereali al prezzo stabilito. Con quel provvedimento fu disposto altresì che la liquidazione e il pagamento dell'onere a carico dello Stato venissero effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Alto Commissariato per l'alimentazione – sulla base di rendiconti di gestione da compiersi per ogni singola partita; fu autorizzata altresì la corresponsione di acconti in misura non superiore al 90 per cento dell'onere risultante dai conti provvisori redatti dall'ente gestore.

Il vincolo del mantenimento a scorta è cessato col 1° ottobre 1955, e da allora circa la metà del grano acquistato per questa gestione è stato immesso al consumo. I sommari dati che il relatore per la minoranza può offrire alla meditazione della Camera sono i seguenti:

TABELLA N. XI.

	Milioni di lire
Costo acquisto scorte	37.900
Spese di gestione (lire 850 al quintale per 4 anni) . . .	25.000
Totale spese sostenute .	62.900
Ricavo della vendita di quintali 3.300.000 a lire 7 400 il quintale . —	23.900
Carico attuale della gestione . . .	39.000
Presunto ricavo rimanenza scorta (depurato dalle ulteriori spese di conservazione): lire 6.500 per quintali 3.700.000—	24.000
Passivo della gestione .	15.000

Poiché il grano è stato acquistato al prezzo *c. i f.* di circa lire 5.400 il quintale, largamente inferiore al prezzo di cessione, è evidente che il risultato gravemente passivo dell'operazione dipende dalle forti spese di gestione (che dalla tabella che precede risulterebbero ammontare complessivamente a 28.300 milioni). Per quanto debba riconoscersi che la conservazione del grano per molto tempo sia effettivamente costosa, la oscurità che circonda tutte le gestioni condotte per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari (che farebbe cosa saggia e doverosa se pubblicasse periodicamente a stampa l'andamento in dettaglio delle sue gestioni insieme con la più diligente, dettagliata e documentata analisi dei loro costi) non può lasciare tranquilla la Camera circa la diligenza con cui l'ente gestore si sia dato cura di fare il migliore uso, e il più parsimonioso possibile, del denaro pubblico.

OLIO.

L'ente gestore ha tenuto una unica gestione comprendente così l'olio acquistato per la costituzione di scorte come quello acquistato « per normale approvvigionamento ».

I dati globali degli acquisti sono i seguenti.

a partire dal 1° luglio 1953 . Tale assorbimento alla condizione *c. i f.*, è avvenuto con un ritmo di 10.000 tonnellate al mese fino a tutto il 1954 e di 30.000 tonnellate al mese dal 1° gennaio 1955 in base ai prezzi ufficiali *c. i. f* ... L'ultima quota sarà assorbita nel luglio 1955. In relazione alla condizione *c i f* di cessione, le spese per la discarica, nazionalizzazione ecc., sono naturalmente rimaste a carico delle ferrovie dello stato

Dei 4,6 miliardi di lire finanziati con la legge 950 . il Tesoro ha ricevuto... lire 2,6 miliardi... Tale perdita, peraltro a suo tempo prevista, e dovuta alla circostanza che gli acquisti del carbone di scorta ed i noleggi sono avvenuti in condizioni di mercato sfavorevolissime, in dipendenza delle gravi perturbazioni prodotte dagli avvenimenti internazionali dell'epoca... e dal riversarsi negli Stati Uniti di una eccezionale massa di richiesta di carbone da parte dei vari paesi che, come l'Italia, provvedono a costituire con urgenza scorte di emergenza ».

TABELLA N. XII.

	Oli grezzi	Oli raffinati	TOTALE
	(quantità in quintali)		
Per scorte	339.100	—	339.100
Per normale approvvigionamento	253.012	187.600	440.612
Totale . .	592 112	187.600	779.712
Di cui sottoposti successivamente a raffinazione	215.000		
	337.112	402.600	779.712

Va precisato che gli olii grezzi furono acquistati nell'ultimo quadrimestre del 1950. Gli olii raffinati furono acquistati nel febbraio del 1951.

TABELLA N. XIII.

Costi.

	Quantità (in quintali)	Costo globale merce (in milioni)	Costo per quintale (in lire)
Per scorte	339.100	9.982	29.433
Per normale approvvigionamento:			
a) olii grezzi	253.012	6.852	27.086
b) olio raffinato, sdoganato, posto magazzino . . .	187.600	9.236	49.234
Totale . .	779.712	26.070	
Spese (cfr. tabella n. XIV)		21.750	
Costo totale . .		47.820	

TABELLA N. XIV.

Spese e finanziamento al 31 dicembre 1956.

(in milioni di lire)

SPESE		FINANZIAMENTO	
Assicurazione marittima.	280	U. I. C.. per acquisti « scorte » . .	9.982
Oneri fiscali (doganali, U. T. I. F., imposta generale sull'entrata	6.190	Bancario: per acquisti « approvvigionamenti »	16.088
Oneri bancari	9.030		26.070
Costo della raffinazione (*a*) .	585		
Oneri di gestione (sbarco, trasferimenti, magazzinaggio, assicurazione, spese generali). . . .	5.665	Bancario per spese accessorie .	21.750
Totale . .	21.750	Totale . . .	47.820

(*a*) Il costo netto della raffinazione (diminuito, cioè del valore dei sottoprodotti di recupero della raffinazione ceduti ai raffinatori) risulta così di lire 2.721 il quintale.

Per calcolare il costo totale della gestione di olii « per scorte », bisogna distinguere, fra le spese, quelle afferenti a tale gestione da quelle afferenti alla gestione « approvvigionamenti ». Cosa possibile (almeno entro certi limiti) ma estremamente laboriosa. E poiché in sostanza l'analisi più dettagliata non si reputa utile ai fini di questa relazione, qui s'è attribuita alla gestione « scorte » una spesa globale (da aggiungere al costo della merce) di 8.000 milioni, con un criterio assolutamente approssimativo e certamente discutibile, ma di cui non vale neanche la pena di render conto, dato che in definitiva qualunque diverso criterio di distribuzione degli oneri accessori non modificherebbe i risultati globali del complesso delle gestioni di cui trattasi.

Un criterio egualmente approssimativo e forse anche più arbitrario è stato seguito nel distinguere tra i ricavi quelli da attribuire rispettivamente alla gestione « scorte » e alla gestione « approvvigionamenti », e così si è attribuito alla gestione « scorte » un ricavo di 12.712 milioni di lire. Per le ragioni dette sopra, qualunque criterio di calcolo, data la situazione, sarebbe egualmente buono e egualmente discutibile: agli effetti pratici la questione non si pone. D'altra parte sarebbe pressoché impossibile risolverla, poiché tutto l'olio delle due gestioni è stato amministrato con una sola contabilità senza distinguere le partite vendute con riferimento al modo con cui ne era stato finanziato l'acquisto.

Così stando le cose, mentre s'è tentata una separazione delle due gestioni di olii per valutarne i risultati finanziari, un giudizio del loro andamento (cioè una critica dei risultati medesimi) non può darsi che complessivamente, cioè considerandole come una sola gestione. E così vengono anticipate qui le considerazioni che potrebbero farsi al capitolo degli « acquisti per approvvigionamenti ».

A tal fine può essere di un certo interesse il confronto tra i prezzi unitari d'acquisto degli olii grezzi e quelli dell'epoca correnti sul mercato internazionale:

TABELLA N. XV.

Prezzi cif., *in lire per quintale* (20).

DATA DELL'OPERAZIONE	Olio grezzo di arachide	Olio grezzo di soja
Settembre 1950 . .	27.805	21.556
Ottobre 1950	26.992	22.181
Novembre 1950 . . .	26.242	25 555
Dicembre 1950 .	28.304	27.805
Media dell'ultimo quadrimestre del 1950 . .	27.338	24 274

La media ponderata dei prezzi pagati per l'acquisto degli olii grezzi importati è di lire 28.431 il quintale. Essa non è direttamente confrontabile con quella che si potrebbe trarre dalla tabella (lire 25.806 il quintale) perché questa sarebbe una media semplice. Però il confronto può essere ugualmente indicativo, in quanto è stato acquistato più olio di soja che olio di arachide, sicché se dai dati della tabella si estraesse una media ponderata con riferimento ai quantitativi importati di ogni qualità essa sarebbe inferiore a lire 25.806 il quintale. In conclusione, la media del prezzo pagato dall'ente gestore risulta superiore di almeno il 10 per cento alla media dei prezzi correnti sul mercato internazionale all'epoca degli acquisti, e addirittura superiore alla punta massima toccata dai prezzi internazionali nel corso del quadrimestre in cui gli acquisti sono stati effettuati.

In compenso, l'olio è stato poi venduto a un prezzo inferiore a quello corrente sul mercato interno. La tabella che segue riassume i risultati delle vendite.

TABELLA N XVI.

Situazione al 31 dicembre 1956.

	Quantitativi in quintali	Ricavi in milioni di lire
Olio raffinato . .	400.600	13.745
Olio grezzo .	362.300	14.531
Fondami	7 500	100
Giacenze . . .	9.312	360
Totale .	779.712	28.736

Salta agli occhi che l'olio grezzo è stato venduto a un prezzo unitario maggiore di quello dell'olio raffinato! Questo fatto singolare si spiega con la circostanza che le vendite di olio grezzo sono cominciate nell'ottobre del 1956, quando cioè il prezzo dell'olio stava salendo a livelli mai raggiunti dopo il 1950. Più che dell'olio di semi era sostenutissimo, almeno sul mercato italiano, il prezzo dell'olio di oliva: ed è purtroppo giustificata la congettura che l'olio di semi acquistato allora sia stato venduto miscelato all'olio di oliva o addirittura sia stato venduto come olio d'oliva (21), sicché poteva essere conveniente acquistare l'olio di semi grezzo anche a prezzo elevatissimo, data la forte richiesta di olio sul mercato.

(20) Questa tabella è stata costruita sui dati riportati nell'articolo *Indices of international market prices of fats, oils, and oilseeds*, elaborato dalla F. A. O. Divisione economica, Sezione grassi e oli, e pubblicato sul *F. A. O. Monthly Bulletin of Agriculture Economics and Statistics* dell'ottobre 1955. In quella pubblicazione i prezzi sono esposti in dollari U. S. A. per tonnellata metrica e qui sono stati ridotti in lire italiane per quintale in base al cambio 624,82 lire per dollaro. Nella medesima fonte, i prezzi dell'olio di arachide sono indicati *c. and f. European port*, e siccome per la nostre importazioni il costo della assicurazione è stato indicato a parte (cfr. tabella n. XIV) l'avere indicato quel prezzo alla condizione *c. i. f.* non falsa i risultati definitivi. Quanto all'olio di soja, la fonte riporta i prezzi *f. o. b.*, ma stima (pagina 9 dell'estratto) in 30 dollari per tonnellata la media del costo per trasporto e assicurazione, e s'è ritenuto di poter ottenere il prezzo *c. i. f.* aumentando di tanto il prezzo *f. o. b.*

(20) A stare all'inchiesta che recentemente è stata pubblicata dal quotidiano *Il Giorno*, sembra che questa consuetudine sia molto diffusa tra gli industriali che si dedicano alla produzione e al commercio dell'olio alimentare.

D'altra parte, la congiuntura del 1956 ha suggerito al Ministro del tesoro, improvvisamente desideroso di vendere ad alto prezzo le sue giacenze di olio, un accorgimento che avrebbe fatto impallidire Ulisse: si tratta del cosiddetto « abbinamento ». Data la situazione di mercato, si manifestò da parte dei commercianti la tendenza ad incrementare fortemente le importazioni E siccome per importare olio occorre la licenza ministeriale, fu fatto presente agli importatori che l'avrebbero avuta soltanto se avessero acquistato qualche partita di olio grezzo dalle scorte statali. Con questo sistema ingegnoso fu possibile, ad esempio, vendere 18.000 quintali di olio di semi grezzo al prezzo di lire 51 200 il quintale, prezzo addirittura superiore, e largamente, a quello all'epoca corrente, sul mercato all'ingrosso di Roma, per olio di semi raffinato !

Tale espediente, che fuori dal Parlamento sarebbe forse scusabile definire camorristico, ha consentito al Tesoro di smaltire le cospicue quantità di olio che aveva improvvisamente accumulato; ma sembra dubbio che abbia giovato a deprimere il prezzo dell'olio (22); fine, appunto, che avrebbe giustificato gli acquisti di Stato.

A parte questo pittoresco episodio, l'olio è stato sempre venduto a prezzi notevolmente inferiori alle quotazioni del mercato.

L'olio raffinato (quintali 400,600) è stato venduto suddiviso in 19 grosse partite. Le vendite si sono addensate soprattutto nel secondo semestre del 1954 e nel 1955. Nella tabella che segue si riportano i prezzi unitari di vendita delle singole partite, e i prezzi all'ingrosso correnti sul mercato di Roma, per la stessa qualità di olio nel mese in cui furono effettuate le vendite. Si precisa che non figurano nella tabella due partite perché l'alienazione non ne fu effettuata col sistema della gara.

TABELLA N. XVII.

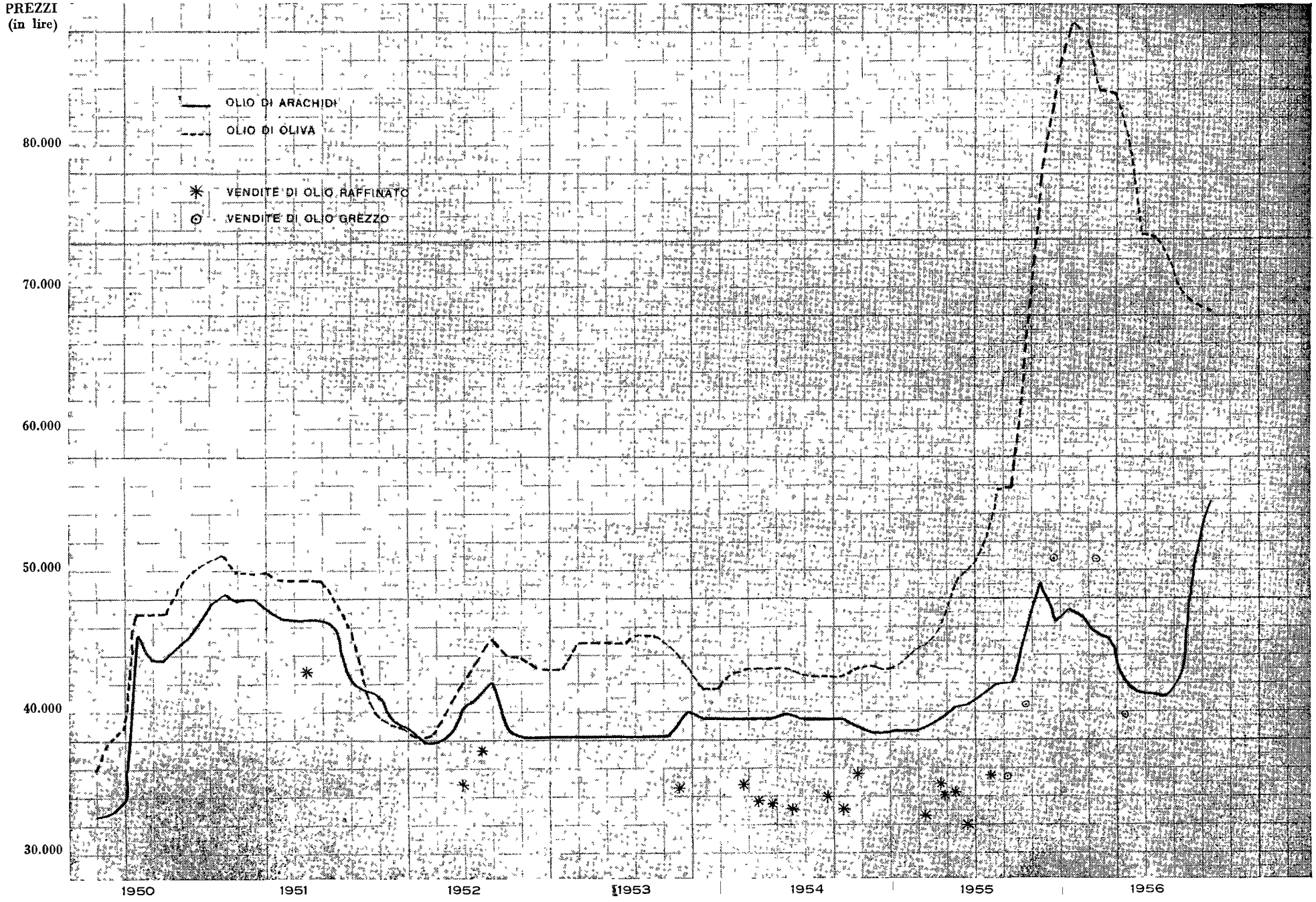
EPOCA DELLA GARA	Quantitativi venduti (in quintali)	Prezzi praticati in lire per quintale	Quotazioni medie all'ingrosso in lire per quintale (*a*)
31 agosto 1951	2 400	43.335	47 000
31 luglio 1952	5 700	35.265	40.000
5 settembre 1952	1.600	37 500	40.500
10 novembre 1953	20 000	34.800	40 250
25 marzo 1954	20 300	35.025	39.750
30 aprile 1954	17.100	33.920	39.750
25 maggio 1954	20.200	33.665	39.875
13 luglio 1954	18.300	33.280	39.750
5 ottobre 1954	28.500	34.140	39.750
5 novembre 1954	18.900	33 335	39.190
7 dicembre 1954	21.300	34 800	38.750
22 aprile 1955	13.800	32.825	39 250
16 maggio 1955	23 200	35.130	39.750
7 giugno 1955	36.900	34.230	40.550
23 giugno 1955	44.900	34.545	40.550
26 luglio 1955	16.900	31.240	40.750
15 settembre 1955	58 900	35.775	42.250

(*a*) Fonte: *Listino della media mensile dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Roma*, pubblicato dalla Camera di commercio di Roma.

Da questi dati si rileva che sui prezzi di mercato sono stati regolarmente praticati ribassi oscillanti attorno al 15 per cento ! Può calcolarsi che nel complesso delle vendite gli acquirenti abbiano lucrato, soltanto rispetto ai prezzi a cui potevano rivendere all'ingrosso, un guadagno di almeno due miliardi e trecento milioni di lire; perché certamente il vantaggio non è stato dei consumatori.

Ed è ragionevole supporre che i fortunati acquirenti siano da ricercare in una cerchia molto ristretta di operatori economici; non sono molti infatti i commercianti che hanno la possibilità di comprare l'olio di semi a decine di migliaia di quintali per volta. E quest'ultima osservazione serve anche a con-

(22) Non e precisamente una manovra calmieratrice, in una congiuntura favorevole alla offerta, quella che consiste nell'obbligare gli importatori ad acquistare al prezzo di lire 51.200 il quintale quello stesso olio che allora era quotato, nella media dei porti europei, attorno a lire 24.000 il quintale *c. i. f.* (cfr. *F. A. O., Monthly Bulletin of Agricoltural Economics and Statistics*, del marzo 1957) ! Il congegno dell'abbinamento è stato favorevolmente illustrato al Senato (*Atti della V Commissione*, seduta del 5 marzo 1953) dall'onorevole La Malfa, che pare ne sia stato l'inventore.


PREZZI
(in lire)
OLIO DI ARACHIDI
OLIO DI OLIVA
VENDITE DI OLIO RAFFINATO
VENDITE DI OLIO GREZZO
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

trobbattere l'eventuale obiezione che, le vendite essendo state effettuate quasi tutte con il sistema della gara, debba presumersi che chi se le è aggiudicate abbia offerto il più alto dei prezzi possibili. È evidente che quanto più cospicue sono le partite che si mettono all'asta, tanto più ristretta è la cerchia degli acquirenti e tanto meno vivace la concorrenza fra loro !

Risulta al relatore per la minoranza che frequentemente, ma inutilmente (salva una modestissima, e probante, eccezione) fu chiesto al Governo che volesse assegnare l'olio d'importazione alle cooperative di consumo. Questa è appunto la strada che una onesta ragionevolezza suggeriva; la perdita finanziaria del Tesoro sarebbe stata minore e soprattutto (ciò che più conta) l'eventuale scarto tra i prezzi di mercato a quelli di assegnazione sarebbe andato a vantaggio dei consumatori.

La tavola a pag. 25 riproduce sotto forma di stelle le vendite riportate nella tabella n. XVII e riassume con l'evidenza del grafico (23) le principali vicende del prezzo degli olî alimentari in Italia dal 1° giugno 1950 al 31 dicembre 1956. (24).

Materie prime industriali.

L'allegato *B* dell'appendice (comune alle due relazioni, di maggioranza e di minoranza) sviluppa i dati riassunti nella tabella n. X indicando i quantitativi acquistati di ogni merce, e rispetto a ciascuna i prezzi di acquisto e di vendita e la valutazione delle giacenze al 31 dicembre 1956. Considerate però le frequenti e notevoli oscillazioni dei prezzi delle merci sui mercati di origine, la valutazione delle giacenze (effettuate al 31 dicembre 1956 sulla base dei prezzi medi rilevati dal listino settimanale dei prezzi all'ingrosso dalla Camera di commercio di Milano) ha, ovviamente, un valore puramente indicativo: trattasi, poi, di materie prime « critiche », il cui mercato è particolarmente sensibile non solo alle vicende della produzione, ma anche agli avvenimenti internazionali.

(23) Il grafico è stato costruito sulla base dei dati del citato listino dei prezzi all'ingrosso della Camera di commercio di Roma. L'olio di arachide (naturalmente raffinato) è l'unico olio di semi quotato. Per l'olio di oliva si sono considerati sempre i prezzi dell'olio fino di oliva di provenienza pugliese, che è dei meno cari. Le stelle rappresentano le vendite dell'olio di semi raffinato; i cerchietti rappresentano le vendite di olio di semi grezzo.

(24) La troppo cospicua mole di ogni partita posta in vendita è spiegazione più che sufficiente dei pessimi ricavi (nella relazione A. R. A. R. si insiste ripetutamente sulla proficua esperienza fatta da quella organizzazione quanto alla evidente opportunità, se non si vogliono ottenere sfavorevoli risultati, di porre in vendita sempre lotti di non eccessiva entità). Ma se si potesse essere sicuri che l'olio esitato nelle gare elencate alla tabella n. XVII fosse proprio quello acquistato alla fine del 1950 (e il dubbio sarà giustificato più avanti), si potrebbe forse suggerire che la vendita a prezzi inferiori a quelli del mercato sia stata imposta dall'irrancidimento dell'olio.

È noto infatti che gli olî e i grassi naturali in presenza di aria tendono a modificare più o meno profondamente la loro composizione: tutti assorbono ossigeno, più o meno velocemente e in molti l'ossidazione cagiona profonde modificazioni, comunemente denominate « rancidità », che si manifestano in alterazioni sgradevoli dell'odore e del gusto. I fattori che possono influenzare l'auto-ossidazione di un grasso sono parecchi, e principalmente (oltre la natura del grasso stesso), l'aria, la luce, l'umidità, la temperatura.

Naturalmente però i tecnici hanno scoperto da tempo quali cautele possano adottarsi per una buona conservazione degli olî alimentari. In primo luogo, è consigliabile e possibile usare sistemi di contenimento che prevengono l'azione dell'aria e della luce. L'industria produce fusti di 200 litri circa (ma potrebbero esserne costruiti di maggiore capacità) in lamierino di acciaio opportunamente verniciato, di cui può essere assicurata la chiusura ermetica mediante gomma a spruzzo sui fondi e sui coperchi. Nel riempimento, è possibile evitare la schiumatura (e quindi un possibile immagazzinamento d'aria) usando un semplicissimo accorgimento di cui anche l'olio di proprietà dello Stato è suscettibile e meritevole.

Inoltre, la preservazione dei grassi dai fattori di ossidazione si pratica normalmente con l'aggiunta di piccole quantità di anti-ossidanti, tra cui molti polifenoli e molti acidi. Per i grassi commestibili è stato introdotto quale anti-ossidante un prodotto che si prepara pure su scala industriale col nome di N. D. G. A (usato, a seconda del cibo da proteggere, in quantità da 0,00125 per cento a 0,010 per cento), la cui azione risulta potenziata dall'aggiunta di una piccola quantità di acido fosforico o citrico o ascorbico.

Non risulta che per la buona conservazione dell'olio siano state adottate queste cautele (della cui conoscenza chi scrive è debitore all'Università di Padova e all'Istituto italiano dell'imballaggio, ma che dovevano esser note a chi si è assunto l'onere di conservare circa 78 mila tonnellate di olio dello Stato), e tuttavia non risulta neanche che l'olio si sia irrancidito: questa nota è frutto di mero scrupolo. In ogni caso, la differenza tra il prezzo di mercato dell'olio raffinato e quello praticato nelle vendite è largamente superiore anche al costo di una nuova raffinazione.

Tale sensibilità è mostrata dai grafici allegati alle lettere *D*, *E*, *F* e *G* dell'appendice, che indicano l'andamento dei prezzi, rispettivamente del rame elettrolitico, della gomma, del piombo e dello stagno, dal giugno 1949 al giugno 1956. Se il Governo avesse disposto, ad esempio, la vendita della scorta di rame elettrolitico nel 1955, durante il quale il prezzo di mercato era particolarmente sostenuto, il Tesoro avrebbe realizzato, soltanto su tale merce, profitti ingenti, che avrebbero consentito di chiudere in attivo tutta la gestione. Il Governo preferì non sfruttare la congiuntura. Il relatore per la minoranza reputa onesto dichiarare che non ha elementi sufficienti per giudicare se questa decisione sia stata la migliore possibile; ritiene comunque che sarebbe errato voler giudicare simili operazioni con criteri puramente commerciali. Sarà bene, però, che il Governo chiarisca al Parlamento quali criteri abbiano presieduto e quali intende che presiedano all'alienazione delle merci acquistate per la costituzione delle scorte.

Gli allegati *H* e *I* contenuti nell'appendice comune alle due relazioni, possono essere di utile lettura per conoscere i criteri seguiti dall'A.R.A.R., strumento della politica economica del Governo, in questa sua attività; e ci esimono da ulteriori considerazioni in questa sede.

I costi accessori, che assommano a lire 6.362.300.000, comprendono, oltre che le spese di sbarco, controllo, trasporto, immissione a magazzino e conservazione, e le spese generali di amministrazione, anche gli oneri doganali e, per alcune merci, i noli e l'assicurazione. Tali spese hanno inciso sul costo totale nella misura del 12,33 per cento.

M. P. A.

Quello che può dirsi il secondo programma M. P. A. è stato disposto con la legge 21 marzo 1953, n. 203, che ha autorizzato, per realizzarlo, l'utilizzazione di 6 miliardi di quei 150 miliardi di lire da anticiparsi dall'U I. C. in valuta estera. Soltanto per questa ragione s'è indicata la spesa della tabella n. X. Essa infatti non riguarda in realtà la costituzione di scorte; e la legge 21 marzo 1953, n. 203, conteneva sostanzialmente due ben distinte disposizioni: la prima per la costituzione di scorte sino al costo di 144 miliardi di lire; la seconda per l'acquisto di macchinari e attrezzature sino al limite di 6 miliardi di lire.

Ma questa seconda disposizione, che pure era un vero e proprio provvedimento di spesa, inspiegabilmente non provvedeva alla copertura di essa. Per la costituzione delle scorte, l'intento del legislatore appariva chiaro: lo Stato si sarebbe fatto anticipare il finanziamento dall'Ufficio dei cambi, avrebbe acquistato le merci, successivamente le avrebbe vendute, e il ricavo lo avrebbe versato all'U. I.C. (salvo a dover provvedere con stanziamenti di bilancio per la eventuale differenza tra ricavi ed anticipazioni). Ma le attrezzature da acquistarsi con una parte di quelle anticipazioni non sarebbero state vendute, bensì affidate all'Amministrazione come sua dotazione; secondo la legge n. 203, il Ministero del tesoro avrebbe dovuto fissare un canone per l'uso delle attrezzature; comunque, l'Ufficio dei cambi ha diritto alla più sollecita restituzione dei sei miliardi di lire anticipati.

Pertanto il relatore per la minoranza suggerisce alla Camera di provvedere al necessario stanziamento che deve coprire, naturalmente, tutta la spesa destinata a quel particolare fine dalla Camera con la legge 21 marzo 1953, n. 203, anche per la parte che sarà impegnata nel prossimo futuro.

Alla fine del 1956 era stata spesa oltre la metà dei 6 miliardi di lire previsti, e le operazioni di acquisto proseguivano regolarmente e con sicuro vantaggio per i nostri ospedali e i nostri istituti scientifici (25).

(25) La relazione A. R. A. R. 1956 sottolinea l'importanza delle seguenti importazioni, tra quelle effettuate nel 1955: « La calcolatrice elettronica Ferranti, una delle più potenti e meglio attrezzate oggi esistenti in Europa, inaugurata alla presenza del Presidente della Repubblica presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo...; la bomba al cobalto di produzione canadese, acquistata per l'Istituto « Regina Elena » di Roma, e dotata della carica in cobaldo più potente oggi esistente in attrezzature del genere; la bomba al cobalto di produzione statunitense, per l'Istituto di radiologia medica dell'Università di Roma; due bombe al radium di produzione belga, per la fondazione Senatore Pascale di Napoli e per l'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, diversi grandi apparecchi di angiografia e radiologia circolare e di movimento, di potenza eccezionale; numerose attrezzature per le ricerche nucleri e per lo studio delle microonde; migliaia dei più moderni e perfezionati apparecchi e strumenti di indagine fisica, chimica, biologica, zoologica, geologica, astronomica, sismologica, agrologica, fisiologica, botanica, ecc., prodotti dai migliori laboratori ed officine del mondo ».

Il piano di acquisti (che in realtà è soltanto una graduatoria delle richieste avanzate, con autonomia di iniziativa, dagli Uffici e Istituti interessati) è fatto dal Governo; che dovrebbe forse, nell'occasione di questa discussione, esporre alla Camera i criteri di massima seguiti.

La tabella che segue indica la situazione degli acquisti al 31 dicembre 1956:

TABELLA N. XVIII.

	Autorizzazione del Tesoro	Ordinativi piazzati	Ordinativi eseguiti
	(Importi in milioni di lire)		
Agricoltura e foreste	450 –	290,1	275,2
Difesa-Aeronautica	142 –	11,1	—
Difesa-Esercito	133,7	—	—
Difesa-Marina	138,6	62,3	—
Finanze	20 –	4,1	—
Grazia e giustizia	30 –	28,9	22,6
Industria e commercio:			
Amministrazioni centrali	47,4	47,4	38 –
Stazioni sperimentali	70 –	8,7	—
Interno	—	—	—
Lavori pubblici	—	—	—
Marina mercantile	—	—	—
Poste e telecomunicazioni	—	—	—
Pubblica istruzione	2.600 –	2.465,5	1.975,3
Trasporti	130 –	75,9	1,5
Alto Commissariato dell'alimentazione	2,3	2,3	2,3
Acis:			
Amministrazioni centrali	790 –	388,9	384,4
Enti ospedalieri	460 –	227,1	129,9
Consiglio nazionale delle ricerche	250 –	206,5	186,8
	5.264 –	3.817,7	3.016 –

Un terzo circa delle forniture è stato ordinato negli Stati Uniti d'America: seguono nell'ordine la Germania, l'Inghilterra, la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Svizzera e il Canadà.

VIII. — RISULTATI FINANZIARI DEGLI ACQUISTI «PER NORMALE APPROVVIGIONAMENTO »

Si è già detto sopra che questi acquisti all'estero sono stati effettuati dal Governo senza alcuna autorizzazione del Parlamento, sicché le conseguenze di quelle gestioni ricadranno sullo Stato soltanto se e in quanto il Parlamento riterrà di ratificare l'operato del Governo. Il quale, non potendo evidentemente spendere somme non stanziate in bilancio, ha incaricato i cosiddetti « enti gestori » di effettuare gli acquisti e le vendite. Ora, per effetto delle disposizioni di questo disegno di legge, le eventuali differenze attive tra ricavi e costi dovrebbero essere acquisiti alle entrate effettive dello Stato, mentre le eventuali diffe-

renze passive dovrebbero essere colmate con appositi stanziamenti.

Riservata ogni valutazione sulle complesse questioni che attengono alle giustificazioni di queste operazioni e al modo come sono state condotte, nella tabella che segue si espongono riassuntivamente la loro natura e i loro risultati finanziari.

TABELLA N. XIX.

ENTE GESTORI	MERCI ACQUISTATE	Costi	Ricavi	Differenza tra ricavi e costi
		(Importi in milioni di lire)		
Federconsorzi	Granturco	11.080	11.140	+ 60
I. C. A. S. T. A	Carne congelata	8.800	9.400	+ 600
I. C. A. S. T. A.	Burro	5.600	5.300	— 300
Società produttori zuccheri	Zucchero greggio	12.122	6.969	— 5.153
Federconsorzi	Olio di semi	29.838	16.024	— 13.814
A. R. A. R.	Materie prime industriali	12.240	7.285	— 4.955
A. R. A. R.	Lana	12.561	12.689	+ 128
	Totale	92.241	68.807	— 23.434

In questa tabella la colonna dei costi indica globalmente il costo della merce all'origine e le spese accessorie. Gli acquisti sono stati effettuati per lo più nel 1951, e si tratta di gestioni pressoché tutte esaurite. Il relatore per la minoranza si scusa con la Camera per non aver potuto approfondire l'esame, e per non essere quindi in grado di dare ragione dei dati riassuntivi sopra esposti, se non riguardo ad alcune gestioni particolarmente interessanti.

GRANOTURCO, CARNE CONGELATA, BURRO.

Nella tabella n. XIX sono stati riportati semplicemente i dati della ripetutamente citata relazione Spagnolli, con ogni opportuna riserva. Non mancherà, si spera, chi vorrà effettuarne l'analisi. Ma più interessante della conoscenza dei dati tecnici e finanziari sarà quella delle ragioni politiche ed economiche che hanno indotto il Governo ad adottare quegli anormali ed eccezionali provvedimenti che hanno condotto all'effettuazione di questi acquisti all'estero.

Il relatore per la minoranza non è in grado di ragguagliare la Camera su questo punto, e presume che discutendosi in Assemblea questo disegno di legge il Governo avvertirà il dovere di colmare tale lacuna.

Ciò avrebbe forse dovuto farsi nella relazione ministeriale al disegno di legge, la quale invece è piuttosto evasiva in proposito e non contiene alcuna dichiarazione che valga a chiarire le circostanze che hanno indotto il Governo a provvedere ad acquisti all'estero di quelle determinate merci e in quella determinata quantità.

ZUCCHERO.

Il 21 agosto 1950 il C. I. R. ritenne necessario costituire adeguate scorte di zucchero in relazione alla situazione internazionale creatasi con gli avvenimenti in Corea, e deliberò l'acquisto di 600.000 quintali di zucchero greggio cubano.

Le ragioni di questa decisione appaiono singolarmente oscure. La produzione di zucchero in Italia ha sempre coperto la richiesta, alla quale è in grado di adeguarsi con sollecitudine. In tutta l'annata 1949 l'importazione di zucchero, al netto delle importazioni in temporanea, era stata complessivamente di quintali 231.894 (26). Poichè l'importazione non è stata disposta allo scopo di diminuire il prezzo al consumo, sembra dubbia la sag-

(26) Fonte: *Statistiche del Commercio con l'estero*, dicembre 1949, pagina 21.

gezza d'un acquisto relativamente così massiccio di zucchero estero in un momento particolarmente sfavorevole, come appare dalla tabella che segue, da cui ricavando la curva dal prezzo internazionale dello zucchero (la tabella riporta il prezzo dello zucchero greggio cubano sul mercato americano) si constata che era impossibile scegliere un momento meno indicato per acquistare zucchero di canna, tanto più che le prospettive della produzione italiana non imponevano affatto una decisione affrettata.

TABELLA N. XX.

Prezzi f. o. b. sul mercato di New Jork (a).

MESI	Prezzi in cents di dollari per libbra	Prezzi in lire per quintale
Gennaio 1950	4,62	6.352
Febbraio »	4,47	6.146
Marzo »	4,44	6.105
Aprile »	4,37	6.009
Maggio »	4,21	5.788
Giugno »	4,21	5.788
Luglio »	4,89	6.723
Agosto »	5,83	8.016
Settembre »	5,88	8.085
Ottobre »	5,84	8.030
Novembre »	5,58	7.672
Dicembre »	5,36	7.370
Gennaio 1951	5,22	7.177
Febbraio »	4,95	6.806
Marzo »	5,48	6.535
Aprile »	5.16	7.645
Maggio »	6,62	9.102
Giugno »	7,41	10.189
Luglio »	6,75	9.281
Agosto »	5,61	7.714
Settembre »	5,52	7.590
Ottobre »	5.28	7.260
Novembre »	4,82	6.627
Dicembre »	4,83	6.641
Gennaio 1952	4,54	6.242
Febbraio »	4,38	6.220
Marzo »	4,30	5.912
Aprile »	4,30	5.912
Maggio »	4,24	5.830
Giugno »	4,17	5.734
Luglio »	4,16	5.720
Agosto »	4,05	5.569

(*a*) Fonte per il 1950: *U. S. Department of Agriculture, Sugar Statistics, June 1953*, vol I. Fonte per il 1951-52: Bollettino n. 22 della F. A. O. (*Sucre*) del settembre 1952. I prezzi, là espressi in centesimi di dollaro per libbra, sono stati ridotti a prezzi in lire per quintale.

Lo zucchero greggio acquistato fu poi sottoposto a raffinazione. L'acquisto, la lavorazione e la vendita furono affidate, come al solito, alla Società produttori zucchero, con la quale l'Alto Commissariato dell'alimentazione e il Ministero del tesoro stipularono una apposita convenzione.

I principali dati della gestione sono i seguenti:

TABELLA N. XXI.

Zucchero greggio importato	Quint.	546.712
Zucchero raffinato prodotto	»	491.319
Controvalore merci	L.	4.370.042.313
Spese della gestione	»	7.751.638.327
Totale . . .	L.	12.121.680.640
Ricavi complessivi	»	6.968.999.720
Differenza tra costi e ricavi	L.	5.152.680.920

La differenza tra costi e ricavi è il dato che ci interessa dal punto di vista finanziario perché va coperta con uno stanziamento di bilancio. Dal punto di vista economico però va considerato che le spese accessorie comprendono gli oneri fiscali per un importo complessivo di circa 6.080 milioni di lire (cfr. tabella n. XXII), sicché il saldo passivo della gestione in realtà non si traduce in una perdita per lo Stato.

Questa considerazione però non ci esime, naturalmente, dal dovere di una critica più approfondita dei dati contabili della gestione.

Dalla tabella n. XXI risulta innanzi tutto che lo zucchero cubano fu comprato al prezzo *c.i.f.* di circa lire 7.970 il quintale che corrisponde all'incirca ai prezzi (*f.o.b.*, nella tabella n. XX) correnti sul mercato internazionale nel semestre successivo all'agosto 1950.

La resa dello zucchero greggio in raffinato fu del 90 per cento circa, e cioè piuttosto bassa. Lo zucchero raffinato fu venduto a lire 14.000 il quintale, prezzo fissato al netto di ogni imposta e tassa, dal C. I. P. coi provvedimenti n. 202 del 26 novembre 1949, e n. 255 del 31 dicembre 1950.

La tabella che segue riporta l'analisi delle spese e degli altri dati della gestione (dove il dazio doganale e la sovrimposta di confine sono calcolati in via presuntiva perché non ancora liquidati !). Ne risulterà che le spese accessorie, esclusi gli oneri fiscali, hanno inciso per lire 3.460 circa su ogni quintale di zucchero raffinato.

TABELLA N. XXII.

Situazione al 31 dicembre 1955.

	Spese accessorie	Oneri fiscali
Dazio doganale 105 per cento, imposta generale sull'entrata, ecc.		L. 5.300.000.000
Sovrimposta di confine sul greggio più l'imposta generale sull'entrata 8,50 per cento L. 4.950.000.000		
meno: imposta di fabbricazione sul raffinato » 4.238.000.000		» 712.000.000
Spese di controllo all'imbarco	L. 34.747.620	
Commissioni e spese bancarie	» 22.206.478	
Interessi di finanziamento al 7 per cento più l'imposta generale sull'entrata	» 35.448.142	» 1.063.434
Diritti doganali di statistica, imposta generale sull'entrata, tassa di sbarco		» 19.572.835
Magazzinaggio più imposta generale sull'entrata	» 8.305.619	» 249.168
Assicurazione più imposta generale sull'entrata	» 877.353	» 26.302
Compenso alle raffinerie più l'imposta generale sull'entrata .	» 1.535.370.512	» 46.061.115
Commissione all'ente gestore più l'imposta generale sull'entrata	» 34.669.659	» 1.040.090
	L. 1.671.625.383	L. 6.080.012.944
		» 1.671.625.383
Totale spese della gestione		L. 7.751.638.327
Costo dello zucchero greggio		» 4.370.042.313
Totale partite a debito della gestione . . .		L. 12.121.680.640
Ricavo ottenuto dalla vendita del raffinato al netto della imposta di fabbricazione	L. 6.931.737.192	
Indennizzi per cali e ammanchi	» 37.262.528	
Totale partite a credito della gestione . . .		» 6.968.999.720
Saldo passivo della gestione		L. 5.125.680.920

Tra le cifre esposte, il relatore per la minoranza richiama l'attenzione della Camera su quella che riguarda il compenso alle raffinerie: ne risulta che il costo della raffinazione ha inciso per più di lire 31 su ogni chilogrammo di zucchero raffinato. È un costo eccessivo. Nel 1951 sul mercato americano il margine del raffinatore era di 1,616 centesimi di dollaro per libbra (27), pari alire 22 ,20 per chilogrammo.

Si tratta di circa 440 milioni di lire che il Tesoro poteva e doveva risparmiare: se il cartello dello zucchero (cui l'ente gestore non era estraneo) non avesse accettato un compenso più ragionevole, conveniva acquistare lo zucchero raffinato anziché greggio (fermo restando che più conveniente ancora sarebbe stato non acquistarlo e utilizzare i dollari in modo migliore).

(27) Fonte: «*Lamborn sugar market report*» *by Lamborn and Company Inc. New York, 99 Wall Street*, del 28 agosto 1956.

OLIO DI SEMI.

L'analisi di questa disastrosa operazione è stata fatta nel capitolo precedente. Il costo indicato nella tabella n. XIX va così scomposto:

TABELLA N. XXIII.

Olio per approvvigionamento = quintali 440.622.

	Milioni di lire	
Costo della merce in valuta (cfr. tabella XIII):		
a) per l'olio grezzo	6.852	
b) per l'olio raffinato . . .	9.236	
Totale costo in valuta		16.088
Spese accessorie:		
Totale di ambedue le gestioni (cfr. tabella n. XIV)	21.750	
di cui attribuiti alla gestione « Scorte » (cfr. tabella n. X) .	8.000	
da attribuirsi alla gestione « approvvigionamento »		13.750
Totale . . .		29.838

Sommando questo costo globale con quello indicato per la gestione «olio» nella tabella n. X (lire 17.982 milioni), si ottiene il costo totale di lire 47.820 milioni indicato nella tabella n. XIII, che riassume i dati di tutta la gestione. I ricavi, indicati rispettivamente in lire 12.712 milioni nella tabella n. X e in lire 16.024 milioni nella tabella n. XIX, ammontano dunque a lire 28.736 milioni come nella tabella n. XVI che li riassume tutti.

Peraltro s'è già avvertito che la distinzione in due diverse contabilità degli acquisti di olio estero e delle relative vendite è in larga misura arbitraria. Ciò che importa è che su tutta l'operazione di acquisto e vendita di olio di semi il Tesoro ha subito una perdita complessiva di 19.084 milioni di lire, come dalla tabella che segue.

TABELLA N. XXIV.

	Milioni di lire
Costo merce «per scorte»	9.982
Costo merce «per approvvigionamento»	16.088
Spese accessorie	21.750
Costo totale	47.820
Ricavi complessivi	28 736
Differenza tra ricavi e costi	19.084

Di questo grave danno arrecato allo Stato (perché alla perdita finanziaria del Tesoro non ha corrisposto alcun vantaggio per l'economia del paese) la responsabilità va attribuita al Governo. Discutendosi in Parlamento sulla opportunità della costituzione di scorte strategiche di prodotti alimentari e materie prime, l'opposizione aveva esplicitamente sconsigliato l'importazione di cospicui quantitativi di olio alimentare (28). Il Governo fece tanto conto di questo suggerimento che, non pago di aver costituito le scorte strategiche, importò in eccedenza alla spesa autorizzata dal Parlamento altri 440.612 quintali di olio (cfr. tabella n. XII) per normale «approvvigionamento»: benché non sia affatto normale che lo Stato provveda ad importare l'olio alimentare occorrente al consumo. E non è certo da supporsi che nel primo trimestre del 1951 il Governo avesse preveduto quel rialzo del prezzo che per ragioni congiunturali si verificò nel 1956, e senza il quale i risultati dell'operazione sarebbero stati anche peggiori di quelli che ora consideriamo.

(28) Si vedano soprattutto i precisi interventi del senatore Lanzetta durante la discussione del disegno di legge n. 2345, divenuto poi la legge 21 marzo 1953, n. 203 (*Atti del Senato*, V Commissione, resoconti stenografici della seduta del 25 febbraio 1953 e del 5 marzo 1953, pagg. 1625, 1626, 1676, 1678), e le risposte dell'onorevole La Malfa, allora Ministro del commercio con l'estero.

MATERIE PRIME INDUSTRIALI.

L'allegato *C* dell'appendice comune alle due relazioni dà ragione dei risultati indicati nella tabella n. XVIII indicando la qualità delle merci acquistate e i relativi quantitativi, e rispetto a ciascuna di esse i prezzi di acquisto e di vendita e la valutazione delle giacenze (che si riducono, però, soltanto al piombo).

I dati della gestione possono così riassumersi:

TABELLA N. XXV.

	Milioni di lire	
Costo merci all'origine	10.470	
Spese accessorie	1.770	
Costo complessivo		12.240
Ricavi dalle merci alienate	6.385	
Valutazione delle giacenze	900	
Totale delle attività		7.285
Saldo passivo della gestione		4.955

Anche questa gestione dà una differenza molto rilevante tra i costi e i ricavi. Le perdite più notevoli si sono avute per la copra, l'olio di lino e il sego (merci la cui importazione poteva probabilmente essere lasciata alla privata iniziativa) oltre a quella che si prevede per il piombo. La spiegazione delle perdite sta nella diminuzione dei prezzi verificatasi successivamente all'importazione delle merci. Infatti le spese hanno inciso sul costo globale in misura non eccessiva (il 16,90 per cento). Quanto alle vendite, è da presumersi che non si potessero praticare prezzi sensibilmente migliori: le vendite, come di norma per l'A. R. A. R., sono state effettuate per la quasi totalità a mezzo gare ad offerte segrete, per quantitativi non eccessivamente ingenti, e in limitata misura a prezzi di listino, con annunci pubblicati sul bollettino A. R. A. R. a diffusione nazionale per renderle accessibili a qualsiasi interessato. Quanto agli acquisti, il relatore per la minoranza non è stato in grado,

data la molteplicità e varietà delle merci importate, di controllare la corrispondenza dei prezzi di acquisto a quelli internazionali. Ma i dati riportati nell'allegato *C* dell'Appendice comune forniscono un utile materiale di controllo (22).

LANE.

L'intervento dell'A. R. A. R. per gli acquisti sui di lane mercati mondiali fu deciso dal C. I. R. nel dicembre 1950 allo scopo di assicurare l'approvvigionamento della materia prima alle ditte aggiudicatarie di urgenti commesse di tessuti destinati all'equipaggiamento delle Forze armate, approvvigionamento a cui l'industria laniera non era in grado di far fronte anticipatamente stante gli elevati prezzi corrisposti sul mercato in quell'epoca e quindi il rischio di non poter applicare prezzi corrispondenti nelle forniture da eseguirsi in tempo successivo. L'assegnazione delle lane fu effettuata in abbinamento alle commesse di tessuti aggiudicate per gara delle varie Amministrazioni militari.

I principali dati della gestione, che fu di una certa importanza, sono indicati nell'allegato *C* della appendice comune alle due presenti relazioni, e possono così riassumersi e completarsi:

TABELLA N. XXVI.

	Milioni di lire
Costo della merce all'origine	11.507,9
Spese accessorie	1.053.5
Costo totale	12.561,4
Ricavi dalle alienazioni	12.689.8
Saldo attivo della gestione	128.4

(22) L'A. R. A. R. ricevette dal C. I. R., nell'autunno del 1952, anche l'incarico di effettuare urgenti importazioni di cemento, di cui si era manifestata accentuata scarsità nell'Italia meridionale e insulare. Furono importate 15.750 tonnellate di cemento jugoslavo, la cui immissione sul mercato valse a fronteggiare la momentanea carenza nonché a ridurre gli accaparramenti, con conseguente maggiore abbondanza di merce e diminuzione dei prezzi. Siccome però l'acquisto del cemento jugoslavo fu effettuato con mezzi finanziari forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, si ritienne che l'esame di tale gestione non abbia a trovare posto in questa relazione.

IX. — LA PORTATA FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO

Riepilogando i dati esposti sin qui, può concludersi che l'approvazione del disegno di legge implicherebbe la necessità di stanziare le seguenti somme:

TABELLA N. XXVII

	Milioni di lire
Da versare al fondo-lire per le gestioni sul programma *Interim-Aid*	37.250
Da versare al Fondo-lire per le gestioni sul programma E. R. P. . . .	8.880
Da restituire all'U. I. C. a saldo delle gestioni per scorte obbligatorie . .	35.469
Da restituire all'U. I. C., valuta spesa per l'acquisto di attrezzature (M.P.A.)	6.000
Perdita del Tesoro a seguito degli acquisti per approvvigionamento . .	23.434
Totale . .	111.133

Le conseguenze meramente finanziarie del provvedimento devono esser note alla Camera, cui esso è sottoposto. Ma in questa conoscenza non si esauriscono affatto i presupposti politici e tecnici della valutazione di esso. S'è già visto che queste conseguenze finanziarie sono, dal punto di vista economico, estremamente eterogenee.

Le somme da versare al fondo-lire devono considerarsi destinate a quelle finalità per le quali il fondo medesimo è stato istituito (il che non significa però che il Parlamento possa acquietarsi alla conoscenza di sommari e non documentati consuntivi delle gestioni di quelle merci della cui alienazione il fondo-lire si alimenta).

La spesa di sei miliardi per macchinari e attrezzature da costituirsi in dotazione di enti pubblici, era già stata implicitamente deliberata, e qui si tratta soltanto di disporre (come suggerisce il relatore per la minoranza) la provvista di fondi a una spesa la cui opportunità è stata ritenuta dal Parlamento.

Ben diversamente vanno valutate le perdite finanziarie da ripianare per gli acquisti per scorte e per quelli disposti dal Governo al di fuori di ogni provvedimento legislativo: qui si tratta prevalentemente di risultati ovviamente cattivi d'una cattiva politica, a suo tempo aspramente criticata dall'opposizione. E anche di queste gestioni sarebbe difficile dare un giudizio unico: confluiscono comunque nel formare le cause di risultati nefasti per

il Tesoro e talvolta per l'intera economia del paese, la scarsa considerazione dimostrata dal Governo nei confronti del Parlamento, la leggerezza di certe decisioni, il mancato controllo nell'esecuzione di esse da parte degli enti gestori.

X. - QUALCHE CONSIDERAZIONE SUGLI ACQUISTI STRAORDINARI E SUGLI « ENTI GESTORI »

Trascurando le gestioni conseguenti alla applicazione dei trattati italo-americani e quelle M. P. A.. sotto tre aspetti soprattutto va energicamente criticata, ad avviso del relatore per la minoranza, la politica seguita dal Governo in questa materia:

1°) Il Governo si è buttato a una campagna di acquisti di materie prime e prodotti alimentari sui mercati esteri gravemente turbati dalla congiuntura coreana, senza una chiara visione degli effetti economici che potevano derivarne, e vi ha perserverato mostrando di ritenerla una inderogabile necessità in vista del peggio: ma non ha sviluppato quella solerte attività in difesa della pace che sarebbe stato lecito attendersi da un Governo che dimostrava così di non ignorare il grave pericolo di guerra che incombeva sul mondo mercato.

2°) Il Governo ha presentato al Senato questo disegno di legge il 24 settembre 1953, e cioè oltre due anni dopo avere iniziato una campagna massiccia di acquisti (eccedenti quelli autorizzati dal Parlamento per la costituzione di scorte) sulla cui opportunità non ha mai ritenuto di provocare il giudizio delle assemblee legislative. S'è trattato d'una attività disordinata, i cui criteri ispiratori ancora oggi non si conoscono, e che comunque il Governo non era autorizzato a compiere. Ed è un'attività che contrasta gravemente con il nostro ordinamento costituzionale. È difficile qualificare sotto il profilo giuridico questi atti del Governo. Sotto il profilo politico essi costituiscono un precedente inammissibile: il Governo ha compiuto atti chiaramente eccedenti i poteri concessigli dalla Costituzione e dalle leggi; e il Parlamento, cui solo spetta di approvare e impegnare il bilancio, è stato posto di fronte al fatto compiuto. Detto ciò, è appena il caso di rilevare che mentre da tante parti si censura l'esistenza di gestioni fuori bilancio, il Governo ha addirittura posto in essere delle gestioni occulte.

Soltanto lo stato di necessità potrebbe giustificare tali violazioni delle norme di correttezza costituzionale. Ma il Governo, nella sua anodina relazione al disegno di legge, non le ha minimamente giustificate, dando così un ulteriore manifestazione di scarsa coscienza democratica.

Se, del resto, vi fossero giustificazioni a tale singolare prassi governativa, esse avrebbero dovuto essere portate a conoscenza del Parlamento con la massima sollecitudine: viceversa, il Governo ha aspettato, per investire della cosa il Parlamento, che gli effetti dei suoi anormali provvedimenti si fossero compiuti, di modo che ora la Camera non è chiamata che a dare su di essi un giudizio storico.

3°) Il sistema seguito dal Governo, di affidare l'esecuzione degli acquisti, e la conservazione e l'alienazione delle merci acquistate, a enti estranei all'amministrazione dello Stato o addirittura a società e imprenditori privati merita, ad avviso del relatore per la minoranza, la più risoluta deplorazione.

È anzitutto un sistema immorale, perché assicura ai cosidetti « enti gestori » un lucro non giustificato. Le prestazioni di questi enti sono scrupolosamente contabilizzate nei costi: e così lo Stato rimborsa le spese di trasporto, l'assicurazione delle merci, gli stipendi e i salari del personale comprese le gratifiche e i compensi per lavoro straordinario, le spese di cancelleria, le spese postali, la pulizia degli uffici, gli interessi di finanziamento, le commisioni e spese bancarie, e altre innumerevoli. Inoltre paga un compenso all'ente gestore. È difficile capacitarsi della ragionevolezza di tale compenso. Non è remunerazione del capitale, perché questa è contabilizzata a parte e l'ente gestore non impegna mai capitale suo. Non è un compenso per il rischio d'impresa perché l'ente non corre il minimo rischio in quanto le eventuali perdite sono accollate allo Stato (e questo provvedimento ne è la dimostrazione). Si tratta in realtà di una vera e propria rendita, assicurata a quegli enti dal solo fatto di essere stati nominati « enti gestori ». Sicché è legittimo il sospetto che questo sistema sia soprattutto ritenuto opportuno per poter assicurare il finanzamento del partito di maggioranza.

Né il compenso agli enti gestori esaurisce il lucro che questi traggono, o possono trarre, da un'attività svolta, senza alcun rischio e senza alcun impegno di capitali, per conto dello Stato. Non si può avere infatti alcuna garanzia che alle gestioni statali non siano addebitate spese superiori a quelle effettivamente sostenute: trattandosi di enti che

svolgono anche altre attività, è pressoché impossibile, ad esempio, distinguere tra le spese generali quelle che devono gravare sulle gestioni statali da tutte le altre. In effetti gli elevatissimi profitti che da questa attività di tutto riposo ha tratto la Federazione italiana dei Consorzio agrari (30) fanno pensare che lo Stato paghi molto di più delle spese effettivamente afferenti alle gestioni statali. D'altra parte, un serio e minuto controllo delle spese di cui gli enti gestori chiedono il rimborso, non sarebbe né facile né poco costoso.

Il sistema, inoltre, si presta ai più svariati abusi. Ad esempio, poiché le merci sono affidate a un'organizzazione commerciale privata e perciò conservate insieme ad altre di privata ragione, come evitare che in particolari congiunture, trattandosi di beni omogenei e fungibili, possano essere utilizzate dall'ente gestore come massa di manovra per lucrose operazioni commerciali? Specialmente le merci destinate a scorte intangibili possono costituire una vera tentazione in questo senso, a parte la possibilità di caricare alle scorte statali tutte le eventuali partite avariate.

Ma tra tutti gli aspetti negativi di tale sistema il più grave e il più dannoso per lo Stato consiste certamente nell'assoluta irresponsabilità dell'ente gestore quanto ai risultati della gestione. L'ente gestore non ha alcun interesse a ridurre i costi di gestione, perché li paga lo Stato; né ad adottare le più opportune misure per la buona conservazione delle merci, perché non sono sue. Alla mancanza di responsabilità finanziaria si aggiunge l'irresponsabilità personale: i dirigenti degli enti gestori non hanno nulla da temere da un giudizio negativo che lo Stato dia del loro operato, perché non dipendono dallo Stato, ma da un ente che anzi ha tutto da guadagnare dall'abilità che quelli sapranno dimostrare nell'eludere i controlli dell'Amministrazione.

È un sistema barbarico, quello degli « enti gestori », che consolidando e aggravando il deplorevole fenomeno delle « gestioni speciali » è effetto e causa insieme di confusione e di corruzione nell'attività economica e finanziaria dello Stato.

(30) Qualche dato, sugli argomenti qui trattati, può ricavarsi dal mio intervento alla Camera nella seduta del 13 giugno 1955 (II legislatura, *Atti dell'Assemblea*, pagg. 18225, 18231, 18233).

XI. — SULLA PRIMA PARTE DEL DISEGNO DI LEGGE — CONCLUSIONE.

Le considerazioni che precedono valgono a giustificare la proposta della minoranza, secondo la quale la Camera dovrebbe negare la sua approvazione ai primi nove articoli del disegno di legge in esame. Il cui articolo 2 in particolare, legittima e suggerisce che gli acquisti di Stato « siano affidati ad enti pubblici e privati ».

Che uno Stato moderno, pur dotato della possibilità di influire indirettamente, con mezzi svariati, sul mercato, possa trovarsi nella necessità di intervenire direttamente in esso, operando in proprio al fine di approvvigionare il Paese di materie prime e altri prodotti essenziali al consumo alimentare e all'industria, per stroncare manovre speculative e influenzare l'andamento dei prezzi, è incontestabile. Ma proprio perché questo intervento diretto sta diventando uno dei normali mezzi cui lo Stato ricorre per perseguire i suoi fini, appare opportuno creare uno strumento idoneo a esercitarlo in via permanente. Sembra a chi scrive che possa ricordarsi a tal proposito l'esperienza fatta con l'istituzione, per scopi diversi ma analoghi, dell'Ufficio italiano dei cambi.

In tutta questa materia degli acquisti all'estero, l'A. R. A. R. ha dimostrato l'utilità d'una istituzione che, potendo agire con autonomia di decisioni e di mezzi, ha tutta la possibilità di operare con tempestività ed efficacia nei vivace e sensibile mondo degli affari, e che insieme, essendo direttamente responsabile verso lo Stato, di cui è emanazione e strumento, offre tutte le garanzie di essere al servizio dell'interesse pubblico nella misura in cui questo è rappresentato dalla politica governativa.

Un organismo di tal genere, di cui appare estremamente opportuno la costituzione (magari utilizzando l'attrezzatura, l'esperienza e il personale dell'A. R. A. R.) al fine di servire alle esigenze che si riflettono in questo disegno di legge, non pretenderebbe compensi, né giustificherebbe il sospetto di procacciarsi altrimenti indebiti lucri, perché non avrebbe scopo di lucro. Ed essendo costituito con capitale statale ed essendo amministrato e diretto da funzionari responsabili verso lo Stato, non sarebbe viziato da quella sospetta irresponsabilità, quanto ai risultati della sua attività, di cui sopra s'è fatto cenno a proposito dei privati « enti gestori ». In una parola avrebbe la rapidità di decisioni e di realizzazioni che caratterizza l'ente privato, e l'ade-

renza all'interesse generale che caratterizza l'ente pubblico. Né mancano in Italia significativi e talora importanti esempi di organismi di questo tipo.

La prima parte del disegno di legge in esame si ispira a propositi di tutt'altro genere che quelli qui suggeriti. L'articolo 1, poi, ai sensi del quale il Governo sarebbe autorizzato ad effettuare, per un solo anno, gli acquisti più svariati, per un ammontare indeterminato senza che gli sia fissato alcun criterio direttivo, tende a perpetuare quella attività disordinata e incontrollabile che sopra s'è criticata, e a concedere al Governo una illimitata discrezionalità in tale delicatissima materia.

Gli articoli da 3 a 9 non abbisognano di commento: la semplice lettura mostrerà a chiunque abbia anche una superficiale esperienza dei fasti della Federconsorzi nel vasto campo delle «gestioni speciali», come il Governo intenda erigere a sistema una prassi addirittura scandalosa, che ripetutamente è stata censurata dentro e fuori del Parlamento, e come non abbia trascurato alcun accorgimento (obbligo fatto all'ente gestore di provvedere al finanziamento bancario, determinazione delle spese generali in via forfettaria, deroga alla legge e al regolamento di contabilità, ecc.) per consentire all'ente gestore *in pectore* di saccheggiare comodamente il Tesoro.

* * *

Onorevoli colleghi, le ragioni dell'opposizione, confortate dagli argomenti che qui sono stati affidati alla vostra riflessione, non sono soltanto ragioni politiche: sono ragioni morali.

L'esperienza dei fatti compiuti, insieme con inoppugnabili esigenze di correttezza costituzionale, dovrebbero indurre la Camera e deliberare in conformità ai suggerimenti di questa relazione, che si riassumono per sommi capi:

a) la sanatoria delle gestioni ormai chiuse o in via di chiusura è una necessità, a prescindere dal giudizio da darsi sull'operato del Governo;

b) a parte il pronto stanziamento di sei miliardi di lire a copertura delle spese già effettuate per attrezzature e macchinari per le amministrazioni pubbliche, le altre somme necessarie a coprire gli impegni scaturiti dalla sanatoria di cui sopra, saranno stanziate soltanto dopo che sia compiuta, su tutti gli elementi delle gestioni, un'indagine da affidarsi ad un'apposita commissione parlamentare;

c) la prima parte del disegno di legge va respinta; di conseguenza va opportunamente modificato l'articolo 17, mentre può essere approvato l'articolo 16;

d) il Governo sia invitato a esporre i criteri di massima che intende seguire per gli acquisti di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali sui mercati esteri;

e) per l'attuazione della politica governativa nel campo degli acquisti all'estero, sia istituito un apposito ente autonomo dello Stato, che potrebbe anche risultare dal riordinamento e dal rafforzamento dell'A.R.A.R.;

f) siano limitate e regolate le «gestioni speciali», che vanno comunque presentate al Parlamento in allegati al bilancio del Tesoro, e sia esclusa la possibilità di affidarle a enti privati.

ROSINI, *Relatore di minoranza.*

APPENDICE

(Comune alle due relazioni).

ALLEGATO *A*.

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1955

SPESE			*ENTRATE*		
Dazi e diritti doganali .	L. 1.951.309.918		Vendite e cessioni, ricavo lordo:		
Spese di ricevimento (noli, spedizionieri, assicurazioni, trasporti e immagazzinamento)	» 1.926.304.378		aiuti civili e surplus agricoli	L. 34.121.557.354	
Spese di magazzinaggio, assicurazioni, ecc. . .	» 185.095.859		aiuti militari (*a*) . .	» 22 963.047.096	
	L.	4.062.710.155		L. 57.084.604.450	
Spese generali di amministrazione	»	859.527.633	Aliquota merce acquistata con valuta libera .	» 13.480.865	
Costo merce acquistata senza utilizzo di dollari aiuti U. S. A.	»	13.480.865		L.	57.098.085.315
Totale spese . . .	L.	4.935.718.653	Proventi per causali varie:		
Avanzo finanziario . . .	L. 52.993.789.504		interessi attivi . . .	L. 689.953.212	
Valutazione delle giacenze	» 1.007.703.930		recuperi di spese e proventi diversi . . .	» 26.760.038	
	»	54.001.493.434	indennizzi di cali e ammanchi (*b*)	» 114.709.592	
				»	831.422.842
Totole a pareggio . . .	L.	58.937.212.087	Totale entrate . . .	L.	57.929.508.157
			Valutazione delle giacenze (al costo di acquisto)	»	1.007.703.930
			Totale a pareggio . . .	L.	58.937.212.087

CONSISTENZA DELL'AVANZO FINANZIARIO

Versamenti al Ministero del tesoro:		
su ricavi aiuti civili e surplus agricoli	L. 27.273.944.541	
su ricavi aiuti militari	» 20.574.411.873	
		L. 47.848.356.414
Cassa – Banche e Tesoreria centrale		» 2.607.579.323
Crediti meno debiti		» 2.537.853.767
		L. 52.993.789.504

(*a*) Escluso l'importo di lire 86.795.006 controvalore di dollari 138.872,01 di aiuti U. S. A. (PA: 1 — 3 e 4) per i quali non è dovuto il versamento al « Fondo-lire ».

(*b*) Il valore dei cali e ammanchi ammonta a lire 201.259.316 di cui 174,2 milioni si riferiscono all'importazione di semi oleosi.

ALLEGATO *B*.

ACQUISTI DI MATERIE PRIME INDUSTRIALI PER COSTITUZIONE DI SCORTE - SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1956

MERCI		QUANTITÀ ACQUISTATE (fatturate)	CALI, SFRIDI, ECCEDENZE	CARICO EFFETTIVO	OPERA DI ACQUISTO	VALORE ORIGINARIO		MERCI ALIENATE		MERCI IN GIACENZA	
						Costo medio (lire per chilogrammo)	Totale (milioni)	Quantità	Ricavo (milioni)	Quantità	Valutazione (milioni) (*a*)
SCORTE.											
Argento	Tonn.	3,8	—	3,8	Ottobre 1951	19.403 —	72,9	—	—	3,8	76,6
Ferro-cromo	»	39,4	0,2	39,2	Ottobre 1952	278 —	10,9	—	—	39,2	8 -
Ferro-molibdeno	»	20,3	—	20,3	Giugno e ottobre 1952	1.300,50	26,4	—	—	20,3	34,5
Ferro-tungsteno	»	5 -	—	5 -	Giugno 1952	5.920 —	29,6	—	—	5 -	13 -
Gomma naturale	»	12.194 -	42,7	12.151,3	Secondo semestre 1950 e anno 1951	769 —	9.344,8	—	—	12.151,3	7.496,3
Juta (schiava di dogana)	»	19 922,6	102,9	19.819,7	Secondo semestre 1951 e anno 1952	205,65	4.075,9	19.819,7	3.056,7	—	—
Manganese elettrolitico	»	10 -	—	10 -	Novembre 1951	560 —	5,6	—	—	10 -	6,5
Molibdenite	»	50 -	—	50 -	Ottobre 1952	802 —	40,1	—	—	50 -	41,5
Nichel cromo	»	5 -	—	5 -	Maggio 1952	2.640 —	13,2	—	—	5 -	16,7
Rame blister	»	18.266,4	(*a*) 7,7	18 274,1	Secondo semestre 1950 e anno 1951	605 —	11 058,3	9.085,3	5.128,4	9.188,8	5.168,7
Rame elettrolitico in catodi	»	2.859,7	8,3	2.851,4	Dal 1949 al 1953	583,30	1 663,3	—	—	2.851,4	1.646,6
Rame elettrolitico in wirebars	»	35 930,1	5,4	35.924,7		432,50	15 536,8	0,6	0,5	35.924,1	21.285 -
Rame elettrolitico in filo	»	300 -	1 -	299 -	Febbraio 1951	728 —	217,7	—	—	299 -	196,5
Rame in corda e trefoli	»	30 -	—	30 -	Febbraio 1954	419,50	12,6	0,5	0,4	29,5	19,7
Rame in vergella	»	199 -	(*a*) 0,3	199,3	Febbraio 1954	402,30	80,2	—	—	199,3	127 -
Stagno degli Stretti	»	5.070 -	6,1	5.063,9	Dal secondo semestre 1950 al primo semestre 1952	1.781,10	9.019,4	—	—	5 063,9	8.671,9
Wolframite	»	105,4	0,4	105 -	Primo semestre 1951	3.891 —	408,7	—	—	105 -	159,6
		95.010,7	159 -	94.851,7			51.616,4	28.906,1	8.186 -	65.945,6	44.968,1

(*a*) La valutazione è fatta in base ai prezzi medi rilevati dal « listino settimanale dei prezzi all'ingrosso » della Camera di Commercio di Milano n. 53 del 31 dicembre 1956 per le merci quotate dal listino stesso e, per le rimanenti, in base ai prezzi correnti di mercato.

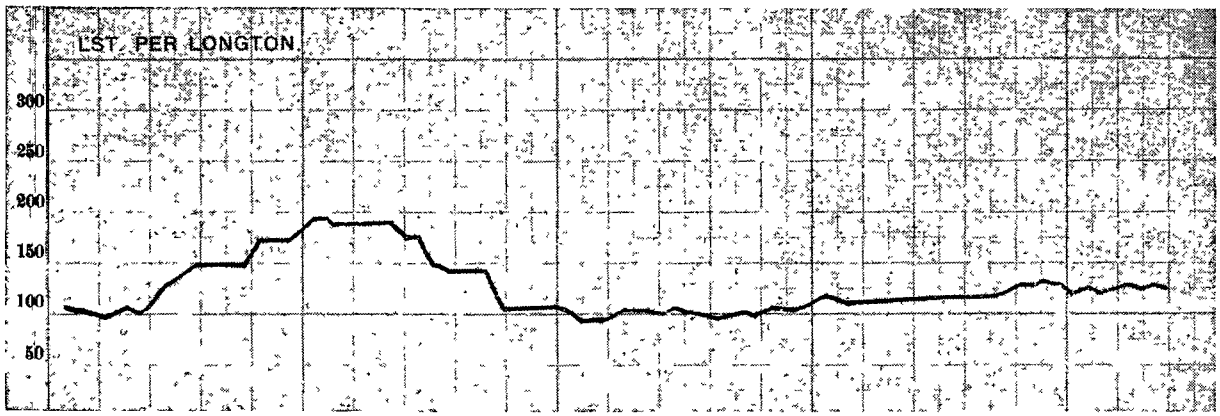
ALLEGATO *C*.

ACQUISTI DI MATERIE PRIME INDUSTRIALI « PER APPROVVIGIONAMENTO » - SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1956

MERCI	QUANTITÀ ACQUISTATE (fatturate)	CALI, SFRIDI, ECCEDENZE	CARICO EFFETTIVO	OPERA DI ACQUISTO	VALORE ORIGINARIO		MERCI ALIENATE		MERCI IN GIACENZA	
					Costo medio (lire per chilogrammo)	Totale (milioni)	Quantità	Ricavo (milioni)	Quantità	Valutazione (milioni) (*a*)
ALTRE MERCI.										
Acidi grassi di soja Tonn.	399,1	3,4	395,7	Primo semestre 1951 . . .	218,60	86,5	395,7	62,5	—	—
Colofonia »	3 424,2	203,1	3.221,1	Anno 1951 e primo semestre 1952	158,50	510,5	3 221,1	488,5	—	—
Copra »	9.627,7	(*a*) 14,8	9.642,5	Secondo semestre 1950 e primo semestre 1951 .	183,10	1.765,5	9.642,5	1.224,8	—	—
Cotone idrofilo . . »	27,2	—	27,2	Primo semestre 1951 . .	1.317,45	35,8	27,2	25,9	—	—
Olio di lino (schiavo di dogana) . . »	6 902,7	24,2	6.878,5	Primo semestre 1951 . . .	288,30	1.983,3	6.878,5	1.104,7	—	—
Olio di palma . »	200 -	(*a*) 0,9	200,9	Primo semestre 1951 . .	327,85	65,9	200,9	26,4	—	—
Piombo . »	6 080,1	18,6	6.061,5	Secondo semestre 1950 . .	225,80	1.368,8	2.719,1	655,3	3.342,4	900,8
Sapone . . »	100 -	13,9	86,1	Primo semestre 1951 . . .	344 —	29,6	86,1	7,7	—	—
Sego »	11.993,8	139,5	11.854,3	Secondo semestre 1950 e primo semestre 1951 . .	294,20	3.487,9	11.854,3	1.746,3	—	—
Solfato di rame . . »	875 -	2,7	872 -	Primo semestre 1951 . . .	177,85	155,1	872,3	166,6	—	—
Trementina . . . »	3.642,9	(*a*) 0,9	3.643,8	Dal secondo semestre 1950 al primo semestre 1952 .	226,40	825,1	3.643,8	666,1	—	—
Zolfo »	1.000 -	—	1.000 -	Primo semestre 1951 . . .	8,10	8,1	1.000 -	8,1	—	—
	44.272,7	388,8	43.883,9		unitario L.		40.541,5		3.342,4	
Penicilina Flaconi	558.000 -		558.000 -	Primo semestre 1951 . . .	228,30	127,4	558.000	178,4		
Streptomicina . . . Fiale	81.000 -		81.000 -	Primo semestre 1951 . .	251,45	20,4	81.000 -	24 -		
						10.469,9		6.385,3		900,8
LANE . . . Tonn.	2.525,5		2.525,5	Primo semestre 1951 . . .	4.566,60	11.507,9	2.525,5	12.689,8		—

(*a*) La valutazione è fatta in base ai prezzi medi rilevati dal « listino settimanale dei prezzi all'ingrosso » della Camera di commercio di Milano n. 53 del 31 dicembre 1956 per le merci quotate dal listino stesso e, per le rimanenti, in base ai prezzi correnti di mercato.

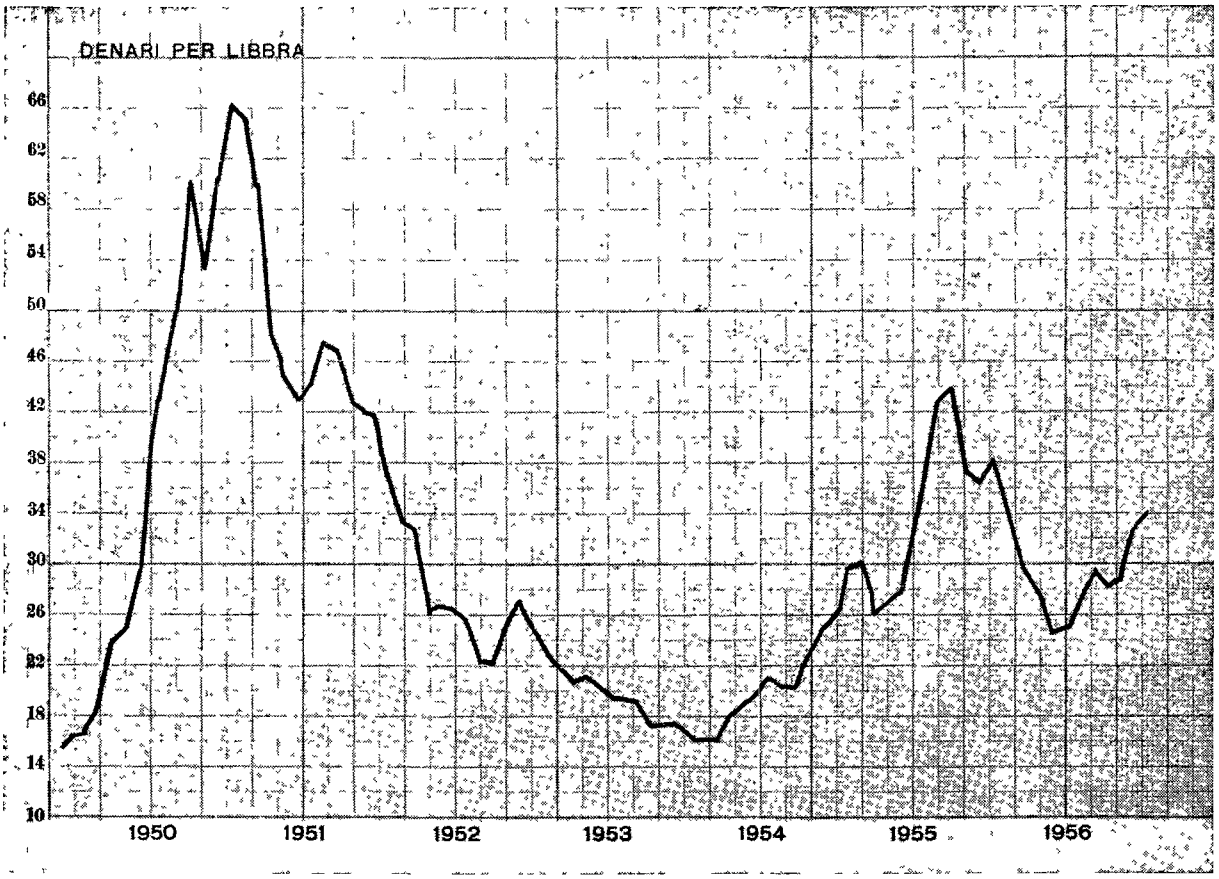
ALLEGATO *D.*



ANDAMENTO DEI PREZZI MEDI MENSILI DEL RAME ELETTROLITICO – MERCATO INGLESE

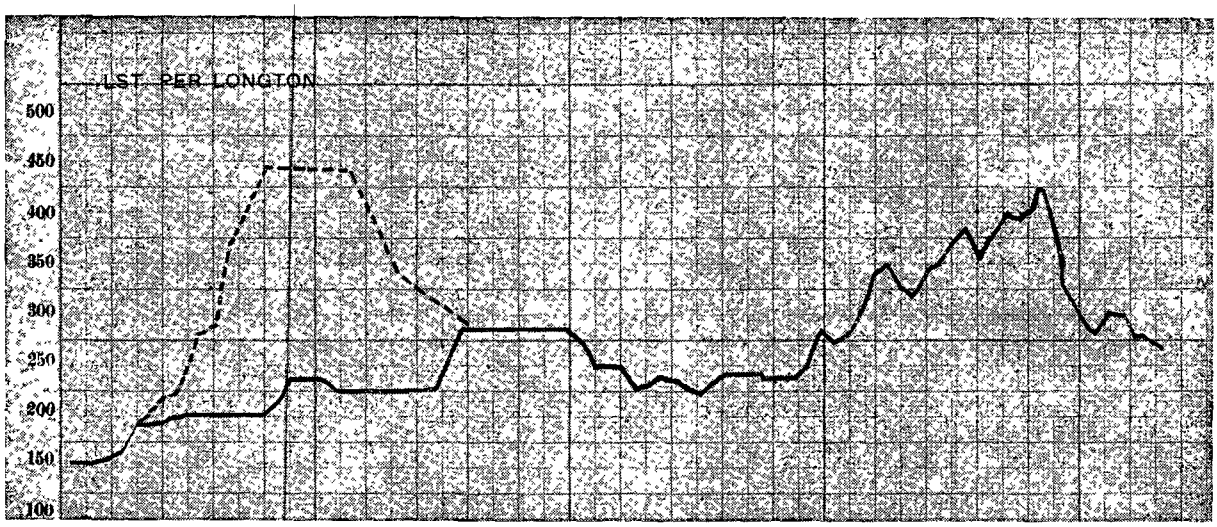
(*Prezzi ufficiali fino al 4 agosto 1953 – poi quotazione della borsa di Londra*).

ALLEGATO *E.*



ANDAMENTO DEI PREZZI MEDI MENSILI DELLA GOMMA NATURALE RSS 1 ALLA BORSA DI LONDRA

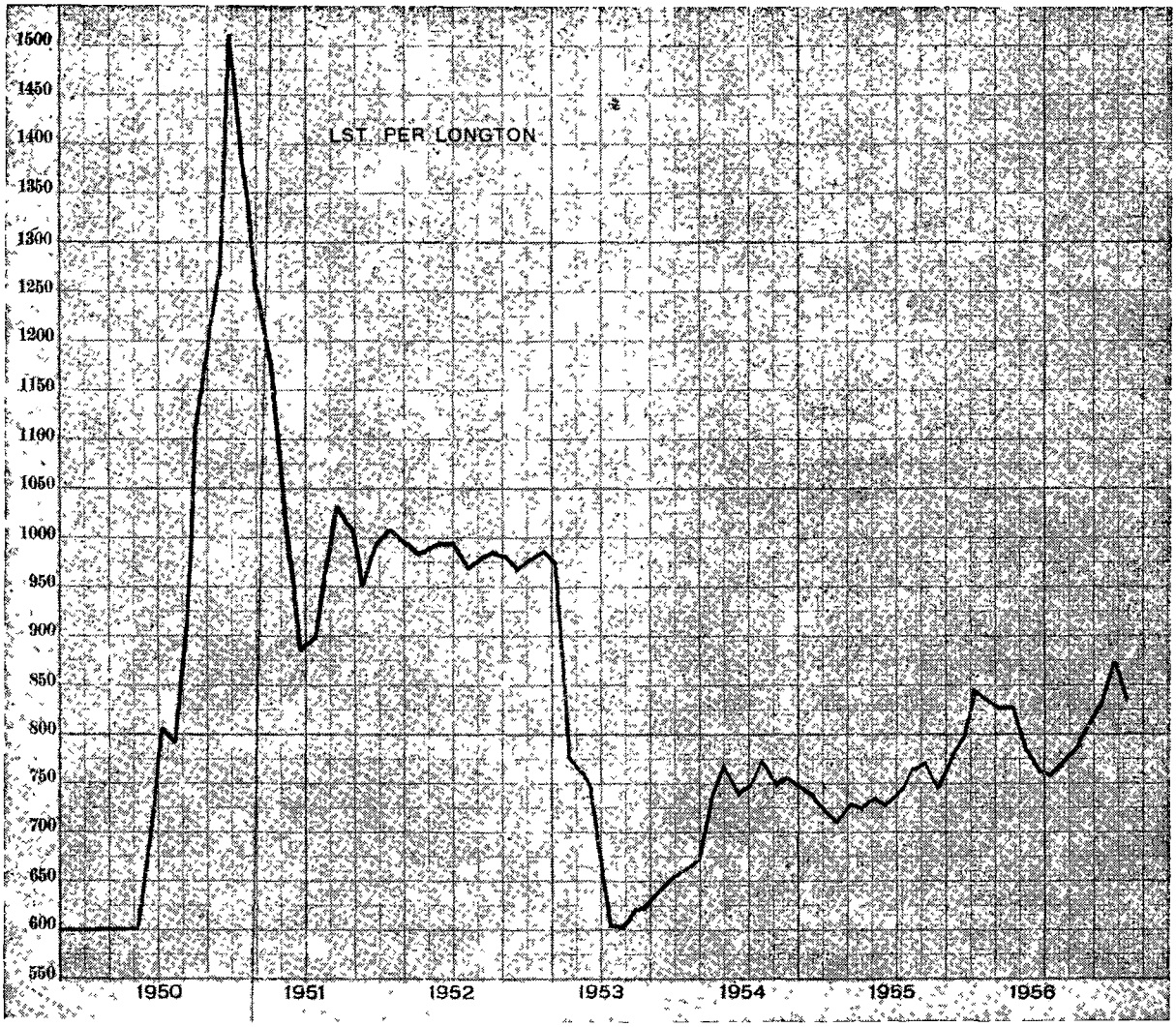
ALLEGATO *F.*



ANDAMENTO DEI PREZZI MEDI MENSILI DEL PIOMBO – MERCATO INGLESE

(*Prezzi ufficiali fino al settembre 1952 – poi quotazione della borsa di Londra*).

ALLEGATO *G.*



ANDAMENTO DEI PREZZI MEDI MENSILI DELLO STAGNO ALLA BORSA DI LONDRA

ALLEGATO *H*.

Lettera, del Presidente dell'A. R. A. R. all'onorevole Pella, Ministro del bilancio, del luglio 1951:

« Dopo l'inizio delle operazioni militari in Corear il Cir-Approvvigionamenti ha incaricato l'Ara, di reperire ed acquistare all'estero i materiali scarsi, che gli operatori privati non avrebbero potuto importare per loro conto in quantità sufficiente a costituire le necessarie scorte, data la eccezionalità dei rischi inerenti all'incertezza della situazione internazionale e la elevatezza delle anticipazioni a cui occorreva provvedere, volendo concentrare in poco tempo i rifornimenti, che, in un periodo normale, sarebbero stati distribuiti su un numero di mesi molto maggiore.

Le importazioni fuori Erp non sono state disposte dal governo per realizzare un guadagno commerciale, ma per assicurare i rifornimenti essenziali e contrastare la pericolosa psicosi degli accaparramenti, che si era sviluppata anche nel nostro Paese, mentre il reperimento delle merci richieste per usi militari risultava sempre più difficile, il loro prezzo saliva alle stelle con ritmo sempre più accelerato, e le prospettive dei rapporti internazionali divenivano ogni giorno più oscure.

Neppure per le operazioni fuori Erp l'Arar ha potuto scegliere le merci e il momento opportuno per gli acquisti: è stata soltanto uno strumento per la esecuzione della politica governativa in questo campo, sicché le perdite che eventualmente risulteranno alla chiusura dei conti (perdite che, a differenza di quelle per le importazioni sull'Erp, saranno vere, effettive) non potranno essere ad essa imputate, a meno non si dimostri che non ha saputo acquistare le merci, ordinate dal Cir-Approvvigionamenti, alle condizioni migliori alle quali era possibile ottenerle sul mercato internazionale, quando l'ordine le è pervenuto

D'altra parte va anche osservato che l'Arar non ha potuto e non può rivendere le materie prime per profittare della congiuntura favorevole dell'aumento eccezionale dei prezzi. Se il governo non avesse preferito e non preferisse – per ragioni generali di politica economica e militare – tenere questi materiali come scorte, o cederli, per utilizzi particolari a prezzi anche notevolmente inferiori a quelli di mercato, tanto la gestione degli acquisti sull'Erp, quanto quella degli acquisti fuori Erp, si potrebbe oggi chiudere con ingenti profitti per il Tesoro.

Ritengo queste precisazioni necessarie per rispondere alle critiche di coloro che domani potrebbero credersi autorizzati a trarre dai risultati contabili delle importazioni fatte dall'Arar degli elementi di giudizio contrari al commercio di Stato in generale.

Il commercio statale è un male. ma è certamente il minor male quando il mercato mondiale viene diviso dalle frontiere in tanti compartimenti-stagno, il movimento delle merci e dei capitali è pianificato con accordi internazionali e gli interventi dei governi esteri tengono i prezzi nei paesi di origine a livelli molto distanti da quello del mercato nazionale. Il dislivello negativo non consente agli operatori privati di importare neppure le merci più necessarie alla vita della popolazione; il dislivello positivo procura ingiustificati guadagni a quegli operatori che riescono ad ottenere assegnazioni, licenze di importazioni, mezzi di pagamento. In queste circostanze soltanto il governo può assicurare al paese il rifornimento delle materie prime essenziali ed eliminare gli extraprofitti di monopolio, sostituendo alla concorrenza in valute straniere – praticamente impossibile sul mercato internazionale – una reale concorrenza in lire, con pubbliche gare, a cui possano partecipare tutti gli interessati all'acquisto, o con vendite a piccoli lotti, al prezzo corrente sul mercato interno.

Chi si scandalizza per il fatto che lo Stato, se vende al maggior offerente le merci importate, in alcuni casi riesce a spuntare prezzi superiori ai loro costi, chi accusa il Governo di comportarsi come un « esoso speculatore », facendo in questo modo rialzare i prezzi dei prodotti finiti, non considera che gli utili conseguibili con la vendita di alcune merci andrebbero a compensare le perdite inevitabili su altre merci nella medesima gestione delle importazioni di Stato; non tiene conto del fatto che la eventuale differenza positiva fra utili e perdite complessive, non va a speculatori privati, ma va attraverso il Tesoro, a migliorare i pubblici servizi o a ridurre il peso delle imposte; fa finta di non sapere che, cedendo le materie prime importate a prezzi minori di quelli ai quali potrebbero trovare compratori sul mercato interno, il Governo non influirebbe in senso ribassista sui prezzi dei prodotti finiti, a vantaggio dei consumatori, ma regalerebbe la differenza agli intermediari o ai trasformatori industriali. Quando gli importatori e i produttori non operano in condizioni di libera concorrenza, infatti, il prezzo dei prodotti finiti non dipende dal loro costo di produzione: è determinato esclusivamente dalla domanda e dalla quantità disponibile sul mercato. Se il Governo volesse cedere le materie prime a prezzi più bassi di quelli di mercato, per esercitare un'azione calmieratrice, non potrebbe lasciare la libertà di commercio dei prodotti finiti in cui le materie prime che vendesse a prezzi politici sarebbero incorporate, e controllare la loro immissione al consumo con le assegnazioni o le tessere.

L'attuale corsa agli armamenti, rendendo sempre più scarse le materie prime fondamentali per le industrie, porta ad estendere sempre più la sfera di competenza e i poteri degli organi internazionali incaricati di stabilire la quantità di ogni merce che i diversi paesi possono importare, dove possono reperirla, e a quali prezzi devono acquistarla. Nei settori in cui il commercio internazionale viene così pianificato, i « canali privati » non possono esercitare nessuna funzione nell'in-

teresse della collettività. Conservare in tali settori le importazioni agli « abituali importatori » significherebbe soltanto far passare obbligatoriamente il flusso delle merci estere attraverso dei posti di dazio, dove pochi privilegiati, per avere operato dieci o venti anni fa in quel ramo del commercio internazionale, avrebbero il diritto di continuare a levare per proprio conto delle vere e proprie taglie sui consumatori. In alcuni casi le taglie sono ultimamente salite a percentuali altissime, fino a costituire un importo eguale al prezzo di origine delle merci. Questo spiega le alte strida degli « abituali operatori » contro le importazioni diStato, che impediscono di arricchire facilmente, senza alcun rischio, senza alcuna fatica, e senza prestare alcun servizio veramente utile ai consumatori.

Infine va notato che le importazioni di Stato, specialmente in un paese come il nostro, in cui ci si può ben poco fidare del senso di disciplina dei produttori, rendono molto più facili e sicuri i controlli sull'impiego definitivo delle materie prime scarse, quando se ne richieda un utilizzo con criteri prioritari, come vengono oggi richiesti dagli organi incaricati di regolare la loro distribuzione internazionale, per rendere più efficiente lo sforzo del riarmo in seno alla comunità del Patto Atlantico.

A meno non si verifichi una effettiva distensione – per ora imprevedibile – nei rapporti internazionali, che consenta di rallentare il ritmo degli armamenti, sembra probabile che anche il governo italiano verrà condotto dalle sopradette considerazioni a inoltrarsi sempre più sulla strada nella quale è stato preceduto da tutti gli altri governi europei che hanno già adeguata la loro politica commerciale alla eccezionale congiuntura del mercato mondiale.

Se l'Arar deve continuare ad essere adoperata dal governo come strumento per il commercio di Stato, è, quindi, auspicabile vengano emanati al più presto i provvedimenti – già da tempo predisposti dai ministeri competenti – per definire la personalità dell'Azienda in modo meglio rispondente ai nuovi compiti, per risolvere i diversi problemi di struttura e di controllo finora lasciati in sospeso, e per ricondurre nell'ambito della legge le varie operazioni ch'essa sta svolgendo per incarico del C. I. R. ».

ALLEGATO *I.*

Lettera del Presidente dell'A. R. A. R. all'onorevole Pella, Ministro del tesoro, del luglio 1953:

« Infine gli acquisti fatti dall'Arar. dopo l'inizio delle operazioni militari in Corea, per formare le scorte statali, hanno esercitato un'azione calmieratrice sul mercato interno, evidentemente contraria agli interessi di tutti coloro che tenevano delle merci in magazzino con la speranza di speculazione sull'andamento dei prezzi determinato dalla eccezionale congiuntura internazionale, ed hanno ridotte le possibilità di guadagno di quegli importatori che calcolavano di poter beneficiare delle differenze, in molti casi fortissime, fra i prezzi ufficiali nei paesi di origine delle materie scarse contingentate e i prezzi correnti sul mercato nazionale.

Negli ultimi tempi un nuovo motivo di reazione è stato determinato dalle disposizioni, date dal Ministero del commercio con l'estero, per l'«abbinamento » delle importazioni dall'area del dollaro con la vendita di merci esistenti nei magazzini dell'Azienda: questo perché si è reso possibile con tale sistema, trasferire alle casse dello Stato una parte dei sopraffitti che gli operatori riuscivano a realizzare quando ottenevano dall'Ufficio cambi i dollari per le importazioni ad un prezzo inferiore a quello che era il loro effettivo potere di acquisto, in confronto alle altre valute.

Chi abbia letto le relazioni precedenti e legga la presente, e consideri l'entità di questi interessi particolari necessariamente offesi dall'Arar, dovrà riconoscere che le critiche ad essa finora rivolte sono state anche meno frequenti e meno aspre di quanto ci si sarebbe potuto ragionevolmente attendere.

D'altra parte devo anche aggiungere che il riconoscimento da parte dei Ministri competenti dell'opera svolta dagli amministratori dell'Arar è stato per tutti loro l'incitamento più efficace a proseguire sulla strada intrapresa ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Governo della Repubblica è autorizzato ad acquistare all'estero materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali ritenuti indispensabili per assicurare l'approvvigionamento del Paese, nonché a provvedere a tutte le operazioni di conservazione e di distribuzione delle merci anzidette.

Analoga facoltà viene riconosciuta per quanto concerne quelle merci che lo stesso Governo della Repubblica ritenesse opportuno acquisire avvalendosi degli aiuti di cui all'Accordo di cooperazione economica in data 18 giugno 1948, approvato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 e di altri piani di cooperazione internazionale e per la durata degli Accordi medesimi.

Le operazioni di cui sopra sono disposte dalle Amministrazioni interessate d'intesa con i Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero nel quadro dei programmi e dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

ART. 2.

È in facoltà delle Amministrazioni interessate stabilire, d'intesa col Ministero del tesoro, e secondo i criteri di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, che gli acquisti, la gestione e la vendita delle merci di cui all'articolo stesso siano affidati ad Enti pubblici e privati.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e dalla legge 21 marzo 1953, n. 203.

Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un Comitato interministeriale avente il compito di autorizzare i singoli contratti di acquisto all'estero di generi alimentari che l'Ente gestore può stipulare in esecuzione dell'incarico di cui al primo comma del presente articolo, qualora l'atto di incarico non disponga specificatamente in materia.

Detto Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero che lo presiede, da due funzionari del Ministero per il commercio con l'estero, nonché da un funzionario per ciascuna delle seguenti am-

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ministrazioni ed organi: Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, della marina mercantile, Alto Commissariato dell'alimentazione, Comitato interministeriale per la ricostruzione e Comitato interministeriale prezzi.

I membri del Comitato ed i loro eventuali sostituti sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero su designazione delle Amministrazioni ed organi interessati.

Con lo stesso decreto, da trasmettersi alla Corte dei conti per la registrazione, sarà regolato il funzionamento del Comitato medesimo.

ART. 3.

L'Ente gestore provvede al finanziamento per gli acquisti e per le importazioni e a tutte le spese accessorie.

Per l'acquisto di merci destinate alla costituzione di scorte si provvede coi finanziamenti di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, ed alla legge 21 marzo 1953, n. 203.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Le merci acquistate all'estero ed importate a norma della presente legge non possono essere alienate senza l'autorizzazione dell'Amministrazione che ha disposto l'acquisto stesso, sentite le altre Amministrazioni interessate e nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Per le merci destinate alla costituzione di scorte restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

Le merci soggette a disciplina di prezzo e a prezzo vincolato sono alienate ai prezzi ufficiali vigenti al tempo della distribuzione.

Le altre sono alienate ai prezzi, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle Amministrazioni che hanno disposto l'acquisto di concerto con le altre interessate.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

L'Ente gestore è soggetto, per le operazioni effettuate, alla resa dei conti ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 624 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e con le moda-

ART. 5

Identico.

lità da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate, d'intesa col Ministero del tesoro.

All'uopo è obbligato a tenere, per conto e nell'interesse dello Stato, la gestione separata da quelle relative ad ogni altra sua attività.

La gestione è, inoltre, soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Amministrazione interessata e del Ministero del tesoro.

Salvo quanto disposto dal primo comma, alle gestioni autorizzate dalla presente legge non si applicano le norme di cui ai citati regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 6.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, gli Enti gestori dovranno presentare alle amministrazioni interessate il rendiconto delle gestioni tenute per conto dello Stato.

In base ai rendiconti stessi potrà essere provveduto al finanziamento da parte dello Stato delle merci invendute nel limite massimo del 75 per cento dei finanziamenti bancari in essere da non meno di sei mesi.

Le somme necessarie saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in relazione ai mezzi di copertura che di volta in volta saranno reperiti.

I realizzi afferenti alle merci come sopra finanziate affluiranno al bilancio delle entrate dello Stato fino alla concorrenza dell'importo dei finanziamenti stessi.

ART. 7.

La differenza attiva tra il ricavato delle vendite delle merci e le spese sostenute fino alla consegna ai terzi deve essere versata dall'Ente gestore allo Stato.

Ove risulti una differenza passiva il relativo onere è assunto a carico dello Stato.

La liquidazione ed il pagamento della cennata differenza passiva vengono effettuati dalle Amministrazioni interessate sulla base dei rendiconti finali di gestione di cui al precedente articolo 5.

ART. 8.

L'importo delle spese generali, comprensivo dell'importo dell'eventuale compenso all'Ente gestore, può essere fissato anche in via forfettaria.

La relativa determinazione è adottata dal Ministero del tesoro, sentite le amministrazioni interessate e il Comitato interministeriale dei prezzi.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico

ART. 9.

Sulla base dei rendiconti annuali di cui al precedente articolo 6, e prima della liquidazione definitiva, possono essere corrisposti acconti sulle eventuali differenze passive per le merci vendute nella misura massima del 50 per cento delle differenze stesse.

Gli acconti di cui al precedente comma sono pagati mediante mandati diretti a favore dell'Ente gestore, il quale, riscossa la somma, dovrà immediatamente, in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero del tesoro, destinarla a scomputo dei finanziamenti ottenuti.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Alla copertura degli eventuali oneri che potranno derivare allo Stato dalla esecuzione della presente legge si provvederà con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari 1955-56 e seguenti da autorizzarsi con apposita legge la quale dovrà anche indicare i mezzi di copertura degli oneri.

ART. 10.

Identico

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 11.

Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti in applicazione dell'Accordo concluso col Governo degli Stati Uniti d'America il 3 gennaio 1948 ed approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153:

dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per i cereali e gli alimentari vari;

dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;

dall'Ente approvvigionamento carboni per i carboni;

dall'Istituto nazionale per il commercio estero per le merci interessanti l'agricoltura;

dalla Società produttori zucchero per lo zucchero.

Le norme del presente articolo si estendono anche alla gestione dei medicinali e materiali sanitari importati dall'Alto Commissariato igiene e sanità pubblica in applicazione del predetto Accordo 3 gennaio 1948.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Si intendono del pari condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia dai sottoindicati Enti per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, in applicazione dell'Accordo di cooperazione economica concluso il 28 giugno 1948 e ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108:

dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, per i cereali e gli alimentari vari;

dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;

dalla gestione medicinali di importazione per conto dello Stato (E. N. D. I. M. E. A.), per i medicinali e materiali sanitari vari;

dall'Ente approvvigionamento carboni, per i carboni;

dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A. R. A. R.) – gestione speciale E. R. P. – per le materie prime e prodotti vari, anche se acquistati dalla Delegazione tecnica italiana a Washington, oltre che per i macchinari e le attrezzature da acquistarsi dalle amministrazioni statali ai termini della legge 21 agosto 1949, n. 730.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

S'intendono anche condotte per conto e nell'interesse dello Stato:

a) le operazioni di presa in consegna, di conservazione e distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario, fornito dai Governi alleati al Governo italiano e dei farmaci ceduti dall'A. R. A. R., effettuate sino al dicembre 1947, direttamente dalla Società a responsabilità limitata denominata « Ente Nazionale Distribuzione Medicinali Alleati » (E. N. D. I. M. E. A.);

b) le medesime operazioni compiute successivamente e fino alla entrata in vigore della presente legge dalla gestione commissariale E. N. D. I. M. E. A.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dei medicinali ceduti dagli alleati e dall'A. R. A. R., o comunque importati e da importare, viene trasferita all'Azienda Alienazione Residuati A. R. A. R.

Il rapporto d'impiego e di lavoro e il trattamento giuridico ed economico del personale della E. N. D. I. M. E. A. e delle successive gestioni medicinali rimangono regolati, come già attualmente praticato, dalle norme che disciplinano l'impiego privato.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti al di fuori degli Accordi 3 gennaio 1948 e 28 giugno 1948, rispettivamente approvati con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e ratificati con la legge 4 agosto 1948, n. 1108:

Federazione italiana dei consorzi agrari, per il granoturco, olii o semi oleosi anche se acquistati in Italia ma provenienti dalle lavorazioni di materie prime o semilavorate importate dall'estero;

I. C. A. S. T. A. per la carne congelata e il burro;

Società produttori zucchero per lo zucchero;

Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A. R. A. R.) per i prodotti industriali e materie prime;

Azienda delle Ferrovie dello Stato per i carboni.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

È autorizzata l'anticipazione di somme da parte del tesoro, nel limite massimo di lire 15 miliardi, per la costituzione presso l'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A. R. A. R.) di un apposito fondo da utilizzarsi per gli acquisti di cui al primo comma del precedente articolo 1, oltre che per spese accessorie e di gestione delle merci medesime.

Tale fondo non potrà essere impiegato per l'acquisto delle scorte da finanziarsi ai sensi del decreto legislativo 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e della legge 21 marzo 1953, n. 203.

Le somministrazioni in dipendenza del precendente primo comma verranno effettuate in corrispondenza ed entro i limiti delle entrate che saranno acquisite al bilancio dello Stato col ricavato dalla vendita dei residuati di guerra di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1945, n. 683.

Al menzionato fondo saranno anche attribuite le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno prelevate dalla gestione A. R. A. R. – residuati di guerra – ed utilizzate dalla stessa A. R. A. R. per acquisto, spese accessorie e di gestione delle merci di cui al precedente articolo 15, provvedendosi alla relativa regolazione mediante mandato commutabile in quietanza di

ART. 16.

Identico.

entrata, da trarsi su corrispondente stanziamento di spesa, relativo alle anticipazioni di cui sopra.

Le somme anticipate dal Tesoro per la costituzione del fondo di cui al presente articolo dovranno essere recuperate dal Tesoro medesimo con i ricavi che saranno realizzati con la vendita delle merci acquistate col fondo stesso e delle scorte, fino a concorrenza, per queste ultime, delle spese sostenute a carico del fondo medesimo.

I ricavi di cui al precedente comma potranno, peraltro, nel corso della gestione, affluire al fondo per essere reimpiegati in ulteriori acquisti.

Il Ministero del tesoro potrà, con propri decreti, disporre la riduzione o la restituzione parziale od integrale della cennata anticipazione anche durante il corso della gestione e tale restituzione dovrà, in ogni caso, effettuarsi con la chiusura della gestione medesima o nel termine che potrà essere stabilito dal Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del disposto del presente articolo, nel bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54, ed in quelli dei successivi esercizi.

ART. 17.

Per le merci di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 gli Enti gestori sono tenuti alla presentazione dei rendiconti con le norme di cui all'articolo 5, 1° comma.

Le relative gestioni si svolgono con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge in quanto applicabili.

Alla vendita delle merci di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si provvederà d'intesa fra le amministrazioni interessate, nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

ART. 18.

Per le importazioni dei cereali, dei loro derivati e degli altri prodotti destinati alla panipastificazione effettuate e da effettuare per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari al di fuori degli Accordi 3 gennaio 1948, approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 e 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108, restano ferme le disposizioni emanate con decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.